



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Prot. n. A001/2021/

Ordinanza n. 81**Ulteriore ordinanza, in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.****IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi ulteriormente prorogato al giorno 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento” (G.U. n. del n. 139 del 12-6-2021), secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 14 giugno 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e 18 maggio 2021, n. 65;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» (G.U. n. 143 del 17 giugno 2021);

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali e economiche”;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;

CONSIDERATO l'ultimo report settimanale disponibile (n. 65), effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, che per la Provincia di Trento per il periodo di riferimento 2 agosto 2021 – 8 agosto 2021 individua “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 02/8/2021-08/8/2021: 196 | Incidenza: 35.98 per 100.000 - Rt: 1,18 (CI: 0.66-2.16) [medio 14gg];

VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Disposizioni per l'effettuazione dei test antigenici rapidi nelle farmacie

VISTO quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in materia di misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi;

VISTO quanto disposto dal “Protocollo d'intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105” (All.to 1 parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza), sottoscritto il giorno 5 agosto 2021, e le cui misure sono valide fino al giorno 30 settembre 2021;

CONSIDERATA la possibilità, anche da parte delle farmacie presenti sul territorio provinciale e per il periodo di validità del summenzionato Protocollo, di aderire allo stesso, con la finalità di ampliare massimamente le attività di rilevamento dei contagi da covid-19 nelle more dell'implementazione della campagna di vaccinazione;

CONSIDERATO altresì di dover garantire il coordinamento tra le misure adottate in materia a livello nazionale e quelle adottate a livello provinciale, garantendo altresì il flusso di informazioni verso APSS da parte delle farmacie che aderiscono al nuovo protocollo nazionale;

RITENUTO altresì di sospendere, fino al termine di validità del Protocollo di cui sopra, ad oggi fissato al giorno 30 settembre 2021, e salvo eventuali proroghe delle disposizioni ivi recate, l'efficacia delle misure di cui ai punti 13) e 14) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 del 21 maggio 2021;

Partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli in impianti e strutture al chiuso ed impianti e strutture all'aperto

VISTO l'art. 4 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111;

VISTO quanto previsto dai punti 1) e 2) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 77 del 2 luglio 2021, così come modificati dal punto 1), lett. a), dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 80 del 2 agosto 2021, ad oggi prorogati fino al 31 dicembre 2021;

RITENUTO di confermare quanto previsto dai medesimi punti, in particolare laddove si prevede che per la partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli di qualsiasi genere in impianti e strutture sia al chiuso che all'aperto, la capienza consentita non possa essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata;

Eventi o attività che si svolgono in luoghi ampi e non confinati

VISTO quanto previsto dal punto 5) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 80 del 2 agosto 2021, in materia di eventi o attività che si svolgono in luoghi ampi e non confinati;

VISTO quanto riportato nella sezione "Attività culturali, eventi, cerimonie, riunioni" delle Faq del Governo per la zona bianca, secondo cui *"l'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto). L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso [...]"*;

RITENUTO ragionevole prevedere che non vi sia l'obbligo di possedere una certificazione verde Covid-19 per poter partecipare a quegli eventi e a quelle attività che presentino le medesime seguenti caratteristiche: si svolgano in luoghi all'aperto ampi e non confinati, privi di specifici e univoci varchi di accesso, ai quali vi possano partecipare anche soggetti per fini diversi da quello di assistere a tali eventi/attività, che quindi non sono destinati ad un pubblico predefinito, non siano contenuti in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento/attività stessi (resta fermo quanto diversamente previsto per sagre e fiere);

VISTO quanto riportato nella sezione "Attività culturali, eventi, cerimonie, riunioni" delle Faq del Governo per la zona bianca, secondo cui, per quanto riguarda sagre e fiere è previsto che *"l'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi"*.

CONSIDERATO che la misura di cui al punto 5) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 80 del 2 agosto 2021, è stata adottata precedentemente rispetto alle indicazioni del Governo, con la finalità di permettere lo svolgimento di tali attività (per le quali è in via generale richiesto il possesso del Green Pass da parte dei fruitori) in tutta sicurezza, pur garantendo una semplificazione degli oneri e delle misure operative allora vigenti a livello nazionale e gravanti sugli

organizzatori di tali attività e sui proprietari o detentori dei luoghi presso i quali si svolgevano tali eventi;

RITENUTO opportuno, viste le indicazioni riportate dalle summenzionate Faq, sostituire il punto 5) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 80 del 2 agosto 2021, in particolare prevedendo che per la partecipazione ad eventi e attività all'aperto che si svolgano in luoghi ampi e non confinati, ove è oggettivamente impossibile, in assenza di specifici e univoci varchi, presidiare e controllare l'accesso di tutti i possibili fruitori e a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere agli eventi o alle attività, che non sono quindi destinati ad un pubblico predefinito e contenuti in spazi dedicati in modo esclusivo agli eventi/attività stessi, non sia previsto il possesso di certificazione verde Covid-19 da parte dei fruitori; tale certificazione verde Covid-19 rimane obbligatoria in ogni caso per la partecipazione a sagre e fiere, prevedendo tuttavia che l'organizzatore delle stesse, non debba predisporre un apposito "Piano per la verifica della certificazione verde Covid-19";

Impianti di risalita per il turismo estivo

VISTO quanto previsto dal punto 3) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 del 21 maggio 2021, misura successivamente confermata dal punto 17) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 74 del 31 maggio 2021;

CONSIDERATO che, attualmente, per le cabinovie, le funivie e gli impianti simili, ai sensi di quanto previsto dal punto 5. dell'all.to 1 "Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali" all'ordinanza n. 73 del 21 maggio 2021, la portata massima di detti impianti è fissata al 50% della capienza (salvo quanto diversamente previsto per le seggiovie senza la chiusura delle cupole paravento);

VISTO, in particolare, quanto disposto dal punto 2. dell'all.to 2 "Verbale riunione del 19 maggio 2021" all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 del 21 maggio 2021, in merito al limite giornaliero di primi ingressi per gli utilizzi estivi degli impianti di risalita;

RITENUTO opportuno, fermo restando il mantenimento della portata massima di tali impianti di risalita al 50% della capienza, sostituire il punto 2., lett. a. e b. dell'all.to 2 "Verbale riunione del 19 maggio 2021" all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 del 21 maggio 2021, in modo da garantire, anche durante questo periodo caratterizzato da una grande affluenza di turisti, una migliore e più sicura gestione degli afflussi e dei deflussi giornalieri delle persone che utilizzano detti impianti di risalita, prevedendo in particolare che:

2. "per gli altri utilizzi estivi degli impianti il limite giornaliero di primi ingressi è dato dalla portata degli impianti di arroccamento secondo il seguente schema:

- a. per la tipologia funiviaria bifune portata oraria massima desunta dai dati di collaudo moltiplicata per un fattore 4 in considerazione che per questa tipologia di impianto il limite teorico orario è particolarmente ridotto;*
- b. per le altre tipologie di impianti portata oraria desunta dai dati di collaudo moltiplicata per un fattore 3 considerata la maggiore capacità oraria di questa tipologia di impianti;"*

ACQUISITO per le vie brevi il consenso da parte dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

Certificazioni verdi Covid-19 e processo di verifica integrativo all'utilizzo dell'applicazione mobile (APP) denominata VerificaC19, all'interno delle scuole e delle istituzioni del sistema educativo provinciale e dei servizi educativi per la prima infanzia

VISTI i punti 6) e 7) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 80) del 2 agosto 2021;

VISTO quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021, che ha introdotto l'art. 9-ter al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTA la nota del Ministero dell' Istruzione prot. n. 1237 del 13 agosto 2021, recante "Decreto-legge n. 111/2021. Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti – parere tecnico";

RITENUTO ragionevole ed opportuno estendere la possibilità di usufruire degli strumenti di verifica e delle modalità previste dai sopracitati punti 6) e 7) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 80) del 2 agosto 2021, anche da parte dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale (in cui sono comprese sia le istituzioni provinciali che paritarie), dei responsabili dei servizi educativi per la prima infanzia, del dirigente delle scuole dell'infanzia provinciali, dei responsabili delle scuole dell'infanzia equiparate;

RITENUTO opportuno chiarire che l'obbligo relativo al possesso e all'esibizione della certificazione verde Covid-19, disciplinato all'art. 9 ter, comma 1, del decreto legge n. 52/2021, così come inserito dall'art. 1, comma 6, del decreto legge n. 111/2021, si applica al personale scolastico sia docente che non docente, compreso il personale operante nei servizi educativi della prima infanzia;

RITENUTO altresì di prevedere, considerate le finalità perseguite dal summenzionato art. 9 ter, comma 1, del decreto legge n. 52/2021, che le disposizioni relative al possesso e all'esibizione della certificazione verde Covid-19 si applichino anche al personale operante presso le istituzioni scolastiche e formative per attività finalizzate all'inclusione scolastica, ancorché dipendente da enti privati e convenzionati con le predette istituzioni, in ragione della necessità di garantire in tutta sicurezza la presenza nelle classi e a contatto con gli studenti, nonché a tutto il personale, a qualunque titolo in servizio, che svolga funzioni assimilabili a quelle esercitate dal personale scolastico, docente o non docente, cui la normativa in essere richiede il possesso della certificazione verde Covid-19;

Linee guida applicabili all'attività degli istituti del sistema educativo provinciale e dei servizi socio educativi per la prima infanzia

VISTI gli articoli 21 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione;

VISTO il verbale del CTS n. 34 di data 12 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione di data 06 agosto 2021 con cui è stato adottato il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione " nel quale, tenendo conto del miglioramento della situazione di emergenza Covid-19, sono state date indicazioni volte a garantire il regolare inizio e lo svolgimento in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia;

CONSIDERATO che le disposizioni del decreto del Ministro dell'Istruzione di data 06 agosto 2021 si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento a quanto previsto dalla legge costituzionale n. 3/2001;

VISTA la nota del Ministro dell'Istruzione di data 13 agosto 2021 prot. n. 1237;

CONSIDERATA la necessità di garantire un sempre ragionevole bilanciamento dei principi di tutela della salute di altri fondamentali principi quali il diritto all'istruzione e formazione, la tutela del tessuto socio-economico provinciale e il diritto al lavoro;

Linee guida applicabili all'attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia (nidi d'infanzia, micro-nidi, tagesmutter-nidi familiari) e delle scuole dell'infanzia

VISTO l'articolo 8, comma 1, punti 25) e 26), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa primaria in materia di assistenza e scuola materna;

VISTO l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), che attribuisce potestà amministrativa alla Provincia autonome nelle materie in cui alle medesime lo Statuto speciale attribuisce potestà legislativa;

VISTA la legge provinciale 13 marzo 1977 n. 13 “Ordinamento della scuola dell’infanzia della provincia autonoma di Trento”;

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;

VISTA la legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 42 del 25/08/2020 (“Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia, per la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, per le misure di partecipazione a celebrazioni liturgiche che si svolgono nelle chiese di culto cattoliche e sull’utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie”);

CONSIDERATA la necessità di garantire il regolare inizio e lo svolgimento delle attività dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, assicurando i consueti tempi di erogazione e l’accesso a tutti i bambini e le bambine aventi diritto, in un contesto di sicurezza;

RITENUTO necessario adeguare il “Protocollo salute e sicurezza covid -19 – Nidi d’infanzia, Micronidi e Servizi Tagesmutter, (0-3 anni)” ed il “Protocollo salute e sicurezza nelle scuole – Scuole dell’infanzia provinciali, equiparate e paritarie, (3-6 anni)” approvati con ordinanza del Presidente della Provincia n. 42 del 25 agosto 2020, alla situazione epidemiologica attuale e al “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione” allegato al decreto del Ministro dell’Istruzione di data 6 agosto 2021, nonché alle esigenze specifiche emerse nello svolgimento dei servizi socio educativi della prima infanzia e delle scuole dell’infanzia;

Linee guida applicabili all’attività delle istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo del sistema educativo provinciale

VISTO l’articolo 9, comma 1, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica di data 15 luglio 1988, n. 405, come da ultimo modificato con decreto legislativo di data 19 novembre 2003, n. 346, che all’articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria siano esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla Provincia Autonoma di Trento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973 n. 689 concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino alto Adige in materia di addestramento e formazione professionale;

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 43 del 3 settembre 2020 (“*Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative), modifica degli allegati 1) e 2) dell’ordinanza 25 agosto 2020 prot. n. 516106, nonché disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti, in materia di aree scolastiche temporanee destinate alla didattica e di deroghe in materia di SCIA per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico*”);

CONSIDERATA la necessità di garantire il regolare inizio e lo svolgimento delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo del sistema educativo provinciale;

RITENUTO necessario adeguare il Protocollo salute e sicurezza covid -19 – “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo”, approvato con ordinanza n. 43 del 3 settembre 2020, alla situazione epidemiologica attuale, al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, al “Piano Scuola 2021-2022. Per una scuola in presenza tra diritto alla salute e diritto all’istruzione” definito dalla Provincia autonoma di Trento, alle indicazioni del comitato tecnico-scientifico nazionale e ai documenti redatti dal Dipartimento di Prevenzione della APSS.

Mense aziendali e locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati

VISTO quanto previsto dall’art. 9 bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTO quanto riportato nelle faq del Governo per la zona bianca in merito alla consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione da parte dei dipendenti pubblici e privati;

Tutto ciò premesso,

**IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE**

Disposizioni per l’effettuazione dei test antigenici rapidi nelle farmacie

1) le farmacie che aderiscono al “*Protocollo d’intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105*” (All.to 1 parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza), ai fini della somministrazione dei test antigenici rapidi, dovranno inviare notifica di adesione al Protocollo sopracitato ad APSS, che provvederà ad abilitarle all’uso della piattaforma provinciale per l’inserimento degli esiti dei test. Il flusso informativo verso il sistema TS per la generazione del DGC è garantito da APSS attraverso la piattaforma Smartlab, già in uso attualmente, a cui verranno abilitate le nuove farmacie che ne faranno richiesta; tale piattaforma garantisce inoltre il flusso di dati, necessario ai fini di sanità pubblica, al Dipartimento di Prevenzione di APSS. La notifica di avvio dell’attività di esecuzione dei tamponi andrà inviata a abilitazioniesterni@apss.tn.it, unitamente ai dati dei soggetti da abilitare alla piattaforma stessa.

Le farmacie già operanti in regime di libera professione sul territorio provinciale potranno continuare la loro attività e verranno considerate come aderenti al nuovo protocollo nazionale.

Le farmacie operanti in regime di SSP a nome e per conto di APSS secondo il vigente protocollo, continueranno a svolgere tale attività in ottemperanza al protocollo stesso. In caso di recesso volontario dal protocollo in vigore ne daranno comunicazione a abilitazioniesterni@apss.tn.it.

L’attività di esecuzione dei tamponi da parte delle farmacie si intende svolta nei locali delle farmacie stesse;

2) fino al termine di validità del Protocollo di cui al punto precedente, ad oggi fissato al giorno 30 settembre 2021, e salvo eventuali proroghe delle disposizioni ivi recate, l’efficacia delle misure di cui ai punti 13) e 14) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 del 21 maggio 2021 è sospesa;

Partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli in impianti e strutture al chiuso ed impianti e strutture all'aperto

- 3) si conferma quanto previsto dai punti 1) e 2) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 77 del 2 luglio 2021, così come modificati dal punto 1), lett. a), dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 80 del 2 agosto 2021;

Eventi o attività che si svolgono in luoghi ampi e non confinati

- 4) il punto 5) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 80 del 2 agosto 2021 è sostituito dal presente punto:

“L'obbligo di possedere una certificazione verde Covid-19 non si applica qualora l'evento o l'attività, per partecipare ai quali è prescritto il possesso di tale certificazione, si svolga in luoghi all'aperto ampi e non confinati (si pensi ad eventi/attività organizzati in parchi, piazze o in ambienti montani o in altri ambienti naturali ecc. ecc.), ove è oggettivamente impossibile, in assenza di specifici e univoci varchi, presidiare e controllare l'accesso di tutti i possibili fruitori e a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere agli eventi o alle attività, che non sono quindi destinati ad un pubblico predefinito e contenuti in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento/attività stessi. Per quanto concerne le modalità di svolgimento e di partecipazione ai predetti eventi/attività, si confermano le misure previste dal punto 3) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 77 del 2 luglio 2021;

Fermo restando l'obbligo di possedere in ogni caso una certificazione Covid-19 per accedere a sagre e fiere, laddove tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi d'ingresso (si pensi a piazze e vie pubbliche), il soggetto organizzatore dell'evento si limita ad informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, la responsabilità personale è esclusivamente in capo a quei soggetti che fruiscono della sagra/fiera in assenza di certificazione Covid-19 e non sarà sanzionabile l'organizzatore dell'evento che abbia rispettato gli obblighi informativi”;

- 5) la cessazione di efficacia del punto 1), lett. b), dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 80 del 2 agosto 2021;

Impianti di risalita per il turismo estivo

- 6) il punto 2. lett. a. e b. dell'all.to 2 all'ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 del 21 maggio 2021, è così sostituito:

2. “per gli altri utilizzi estivi degli impianti il limite giornaliero di primi ingressi è dato dalla portata degli impianti di arroccamento secondo il seguente schema:

- a. per la tipologia funiviaria bifune portata oraria massima desunta dai dati di collaudo moltiplicata per un fattore 4 in considerazione che per questa tipologia di impianto il limite teorico orario è particolarmente ridotto;*
- b. per le altre tipologie di impianti portata oraria desunta dai dati di collaudo moltiplicata per un fattore 3 considerata la maggiore capacità oraria di questa tipologia di impianti;”*

Certificazioni verdi Covid-19 e processo di verifica integrativo all'utilizzo dell'applicazione mobile (APP) denominata VerificaC19, all'interno delle scuole e delle istituzioni del sistema educativo provinciale e dei servizi educativi per la prima infanzia

- 7) in materia di certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico, si applica quanto previsto dalla normativa nazionale, con gli ulteriori chiarimenti e specificazioni previsti dai punti successivi;
- 8) gli obblighi di cui all'art. 9 ter, del decreto legge n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, sono da intendersi estesi alle istituzioni formative e paritarie, agli enti gestori ed in generale ai servizi educativi 0-3;

- 9) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, i responsabili dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3), il dirigente delle scuole dell'infanzia provinciali, i responsabili delle scuole dell'infanzia equiparate, anche tramite loro delegati, possono assicurare il processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19, richiesto dalla normativa vigente, anche attraverso gli strumenti (come per es. totem, minitotem o strumenti simili) e le modalità previsti dai punti 6) e 7) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 80) del 2 agosto 2021;
- 10) si chiarisce che l'obbligo previsto dall'art. 9 ter, comma 1, del decreto legge n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, riguardante il possesso e l'esibizione della certificazione verde Covid-19 per il personale scolastico, si applica sia al personale scolastico docente sia al personale scolastico non docente, ivi compreso il personale operante nei servizi educativi della prima infanzia;
- 11) l'obbligo previsto dall'art. 9 ter, comma 1, del decreto legge n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, riguardante il possesso e l'esibizione della certificazione verde Covid-19 per il personale scolastico, si applica anche al personale operante presso le istituzioni scolastiche e formative per finalità inerenti all'inclusione scolastica, anche laddove dipendente da enti privati e convenzionati con le predette istituzioni, nonché a tutto il personale, a qualunque titolo in servizio, che svolga funzioni assimilabili a quelle esercitate dal personale scolastico, docente o non docente, cui la normativa in essere richiede il possesso della certificazione verde Covid-19;

Linee guida applicabili all'attività degli istituti del sistema educativo provinciale e dei servizi socio educativi per la prima infanzia

Linee guida applicabili all'attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia (nidi d'infanzia, micro-nidi, tagesmutter-nidi familiari) e delle scuole dell'infanzia

- 12) fermo restando quant'altro previsto in materia dall'art. 1 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, le attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia di cui alla legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e dei servizi delle scuole dell'infanzia di cui alla legge provinciale n. 13 del 21 marzo 1977 si svolgono in presenza;
- 13) a partire dal giorno 1 settembre 2021, l'attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia (Nidi d'infanzia, Micro-nidi, Tagesmutter - Nidi familiari) è svolta nel rispetto del documento recante "Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza (0-3 anni): nidi d'infanzia e micro-nidi, servizio Tagesmutter – nidi familiari - Anno educativo 2021/2022" (All.to 2 parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza);
- 14) a partire dal giorno 1 settembre 2021, l'attività delle scuole dell'infanzia è svolta nel rispetto del documento "Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza (3-6 anni) Scuole dell'infanzia – Anno scolastico 2021/2022" (All.to 3 parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza);

Linee guida applicabili all'attività delle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo del sistema educativo provinciale

- 15) fermo restando quant'altro previsto in materia dall'art. 1 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, nell'anno scolastico 2021-2022 le attività delle istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo del sistema educativo provinciale si svolgono in presenza;
- 16) a partire dal giorno 1 settembre 2021, l'attività didattica delle istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo è svolta nel rispetto del documento "Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative)", (All.to 4 parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza);

Mense aziendali e locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati

17) relativamente alla possibilità di consumare al tavolo al chiuso, i lavoratori, pubblici o privati possono accedere alla mensa aziendale o ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione per i dipendenti solamente laddove in possesso di certificazione verde Covid-19;

Disposizioni finali

18) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal giorno di adozione della presente ordinanza e fino al giorno 31 dicembre 2021, salvo ove indicati termini diversi e salvo eventuali modifiche/integrazioni successive, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate;

Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

dott. Maurizio Fugatti

All.to c.s.

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO
E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19,
FEDERFARMA, ASSOFAARM E FARMACIEUNITE AI SENSI DELL'ARTICOLO
5 DEL DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021 N. 105

VISTA	la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare, l'articolo 1, comma 418, che dispone <i>“I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.”</i> e l'articolo 1, commi 452 che dispone: <i>“In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022”</i>
VISTA	la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 21 gennaio 2021, n. 5451/21 per l'uso e la validazione di test antigenici rapidi ed il mutuo riconoscimento dei risultati dei test per COVID-19 in ambito UE;
VISTI	i protocolli e le linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante <i>“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”</i> ;
VISTO	il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ed in particolare l'articolo 9, recante <i>“Certificazioni verdi COVID-19”</i> , il quale al comma 1, lettera d), definisce <i>“test antigenico rapido: il test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute”</i> ;
VISTO	il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, concernente <i>“Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”</i> ;
VISTO	l'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106;
VISTO	il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e, in particolare: - gli articoli 3 e 4 - di modifica e integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - che consentono ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l'accesso ai servizi e alle attività ivi puntualmente elencati; - l'articolo 5 recante <i>“Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi”</i>, che dispone <i>“1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce d'intesa con il Ministro della salute un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lett.</i>

d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. 2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al comma 1 è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3”;

VISTO l'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale*”;

VISTO il “*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*”, a cura di INAIL del 23 aprile 2020;

CONSIDERATO che, nelle more della ulteriore ed indispensabile implementazione della campagna di vaccinazione, è prioritaria l'esigenza di ampliare massimamente le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto;

CONSIDERATO che l'implementazione dell'esecuzione dei test antigenici rapidi (ed il conseguente rilascio della certificazione verde COVID-19) con i relativi costi sostenuti in quota parte dallo Stato - come stabilito nel seguito del presente Protocollo - si pone come misura eccezionale e temporanea nelle more del completamento della campagna vaccinale in essere per il contrasto all'epidemia da SARS-CoV-2, ed è pertanto assicurata in termini di attenzione sociale e di contenimento dei costi a carico delle persone, con particolare riguardo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, come previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;

CONSIDERATO che le farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi - ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*” - propongono alle persone, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione;

CONSIDERATO che l'offerta della somministrazione dei test antigenici rapidi è garantita sull'intero territorio nazionale da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle prestazioni eseguite a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;

SENTITA la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

SENTITO il parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.

Tutto quanto sopra premesso le Parti firmatarie del presente protocollo concordano:

- di garantire, fino al 30 settembre 2021, da parte delle farmacie convenzionate a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, la somministrazione dei test antigenici rapidi tra quelli ammissibili per l'emissione della certificazione digitale come da elenco approvato dall'ECDC, secondo i seguenti criteri di priorità e di contribuzione alla spesa, volti ad agevolare le persone che fruiscono di assistenza sanitaria in Italia:
 - a) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 8,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;
 - b) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore della popolazione di età maggiore o uguale a 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;
- di riconoscere alle farmacie una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a € 7,00 esclusivamente per ogni test antigenico rapido eseguito a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Conseguentemente, la remunerazione complessiva della farmacia pari ad euro 15,00 (quindici/00) (IVA esente) per ogni test antigenico rapido somministrato è data dalla sommatoria della quota di contribuzione alla spesa da parte dell'utente (pari a € 8,00) e della quota a carico dell'Amministrazione pubblica (pari a € 7,00) per ogni test antigenico rapido eseguito;
- che la remunerazione complessiva di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito si intende comprensiva dei costi di approvvigionamento dei test antigenici rapidi, del materiale di consumo occorrente (guanti, camici, DPI), degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio strettamente connesso all'esecuzione della prestazione, nonché dell'atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test antigenico rapido;
- che, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 recante *“Servizi per la raccolta e la gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo”*, le farmacie somministreranno esclusivamente le tipologie di test antigenici rapidi riconosciute come valide dall'*Health Security Committee* dell'Unione europea, anche ai fini dell'emissione dei certificati digitali europei COVID (già *Digital Green Certificate*) e della correlata alimentazione della piattaforma nazionale-DGC attraverso l'interconnessione con il Sistema Tessera Sanitaria, il cui elenco viene aggiornato dal Ministero della salute;
- che l'approvvigionamento dei test antigenici rapidi non avverrà a cura e spese della Struttura Commissariale all'emergenza COVID-19;
- che le attività di eventuale prenotazione, di gestione delle agende degli appuntamenti e di esecuzione dei test antigenici rapidi verranno eseguite autonomamente, da parte delle farmacie, secondo i programmi di individuazione della popolazione target, conferendo comunque priorità alle persone minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni;
- che le farmacie che intendono aderire alla campagna di somministrazione dei test antigenici rapidi dovranno provvedere alla compilazione, secondo apposita procedura informatizzata, dell'apposito modulo (*fac-simile* in Allegato 1) reperibile sul sistema Tessera Sanitaria. L'informazione della citata adesione sarà resa disponibile, per gli aspetti di competenza alle rispettive Regioni/Province Autonome, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti, agli Ordini provinciali dei farmacisti, all'Associazione provinciale Federfarma o Coordinamenti regionali Assofarm o all'Associazione FarmacieUnite e alla Struttura Commissariale per l'emergenza COVID-19;

- che la somministrazione dei test antigenici rapidi in farmacia avverrà direttamente da parte dei farmacisti ovvero da parte di personale sanitario abilitato (infermiere, biologo) all'uopo individuato dal titolare o direttore tecnico della farmacia;
- che l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Protocollo e il connesso iter tecnico-amministrativo avvengano conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2, con particolare riguardo ai requisiti garantiti dalla farmacia per la somministrazione dei test antigenici rapidi, alle opportune misure per garantire la sicurezza e la riservatezza degli assistiti, nonché al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui al DPCM 17 giugno 2021;
- che la corresponsione della remunerazione verrà effettuata a consuntivo alle farmacie sulla base del numero dei test antigenici rapidi somministrati, in relazione alle rilevazioni effettuate dal sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dalla AUSL di assistenza sanitaria delle persone, attraverso i dati forniti direttamente dalle farmacie o per il tramite dei sistemi informativi regionali. Le Amministrazioni territoriali, destinatarie delle risorse trasferite dal Commissario straordinario a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, provvedono alla liquidazione della spesa a favore delle farmacie sulla base delle rilevazioni riepilogative dei test antigenici rapidi somministrati fino al 30 settembre 2021 risultanti dal sistema Tessera Sanitaria e in coerenza con la procedura da concordare all'uopo dalla Struttura Commissariale all'emergenza COVID-19, di concerto con il Ministero della Salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La liquidazione della spesa a favore delle farmacie avverrà, da parte delle aziende sanitarie locali, a seguito di approvazione di apposito documento contabile ovvero nell'ambito della distinta contabile riepilogativa (esponendo la cifra nel rigo dei servizi usualmente prestati), mediante pagamento di fatturazione elettronica del servizio reso, entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge 18/2020, la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i test antigenici rapidi nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19;
- che la Struttura Commissariale all'emergenza COVID-19 effettui un monitoraggio, su base almeno settimanale, dell'effettiva implementazione e realizzazione delle attività di cui al presente accordo, anche tenendo conto dei dati disponibili al Sistema Tessera Sanitaria.

Il presente Protocollo d'intesa è valido dalla data della sua sottoscrizione e fino al 30 settembre 2021, a norma dell'articolo 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e l'elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all'emergenza COVID-19.

Il Ministro della Salute

On. Roberto SPERANZA

Il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19

Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO

Il Presidente della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (FEDERFARMA)

dott. Marco COSSOLO

Il Presidente della Federazione delle Aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM.)

dott. arch. Venanzio GIZZI

Il Presidente di FarmacieUnite

dott. Franco Gariboldi MUSCHIETTI

MODULO DI ADESIONE

SOMMINISTRAZIONE DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI

fac-simile modulo editabile su sistema Tessera Sanitaria

Io sottoscritto, Dr. / Dott.ssa _____

titolare o direttore tecnico o legale rappresentate della farmacia _____

Indirizzo della farmacia _____

Comune _____

Provincia _____

Azienda Sanitaria di riferimento _____

DICHIARO

- di aderire, senza possibilità di recedere sino al 30 settembre 2021, al Protocollo di Intesa, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, sottoscritto dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute e le associazioni di categoria per la somministrazione in farmacia di test antigenici rapidi;
- di accettare la designazione a Responsabile del trattamento dei dati aderendo alle clausole disciplinate con atto separato che dichiaro di conoscere e di aver letto in tutte le sue parti.
- di impegnarmi a praticare il prezzo massimo al pubblico di € 8,00 per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e € 15,00 per gli utenti di età maggiore o uguale a 18 anni;
- di impegnarmi all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, dei dati dei test antigenici rapidi effettuati (specificando in particolare il codice della farmacia e il codice del test effettuato, nonché la segnalazione dei test effettuati ai sensi dell'art. 34, comma 9-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021 inerente agli aspetti tecnici relativi al Sistema Tessera Sanitaria, ovvero secondo quanto previsto dai sistemi/portali regionali in coerenza con quanto previsto dal Sistema Tessera Sanitaria, nonché di essere consapevole che la mancata trasmissione dei citati dati determinerà l'impossibilità di ricevere il contributo dello Stato previsto dal Protocollo di Intesa;
- che il dott./i dott. _____
procederanno alla somministrazione dei test antigenici rapidi.
- di essere in possesso degli apprestamenti occorrenti sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza per la corretta conduzione delle attività di somministrazione dei tamponi antigenici rapidi come stabilito dall'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).

Data _____

Firma _____

MISURE DI SICUREZZA PER EFFETTUARE TEST ANTIGENICI RAPIDI PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Le misure di sicurezza

In aggiunta all'applicazione delle ordinarie misure di prevenzione igienico-sanitarie stabilite dalla normativa di settore, si prevede quanto segue.

Farmacia

- Fermo restando il ruolo attivo della Farmacia come diffuso presidio sanitario territoriale in sinergia con il Servizio Sanitario Nazionale, in adesione a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la partecipazione al progetto è volontaria e valorizza il coinvolgimento dei singoli farmacisti;
- durante lo stato di gravidanza e di allattamento la farmacista e/o il personale sanitario abilitato (infermiera, biologa) si astengono dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- in caso di positività al test SARS-CoV-2 o se affetto/a da sintomatologia compatibile con COVID-19 ovvero da comprovate patologie, il/la farmacista e/o il personale sanitario abilitato (infermiere, biologo) si astengono dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- il test si svolge preferibilmente su appuntamento;
- gli eventuali appuntamenti per la somministrazione del test antigenico rapido sono fissati con un intervallo tra una persona e l'altra adatto a garantire la corretta conduzione delle somministrazioni dei test in termini di adeguatezza sotto il profilo igienico-sanitario e di tutela di riservatezza degli utenti;
- il/la farmacista incaricato/a della somministrazione del test antigenico rapido indossa adeguati dispositivi di protezione individuale: mascherina FFP2/KN95 (la mascherina deve coprire bene il naso, la bocca e il mento e deve aderire perfettamente), guanti monouso, camice monouso o sovracamice (da sostituire ogni volta che si accerti la positività dell'utente sottoposto a test), protezione oculare (visiera/occhiali);
- il/la farmacista esegue il test antigenico rapido secondo le modalità riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso: durante l'esecuzione del test devono essere seguite con cura le istruzioni del produttore per la raccolta del campione biologico e la manipolazione sicura dello stesso;
- l'igiene delle mani prima e al termine della singola somministrazione del test antigenico rapido deve essere eseguita accuratamente, con soluzione idroalcolica;
- la farmacia provvede alla tempestiva registrazione e tracciabilità dei dati dell'utente, compreso l'esito – sia positivo che negativo – dei test rapidi negli applicativi predisposti all'uso dai Servizi sanitari regionali per il successivo inserimento nel Sistema di Biosorveglianza per SARS-CoV-2;
- in caso di esito positivo del test antigenico rapido, il farmacista provvede a darne immediata comunicazione all'utente e ad attivare le procedure previste;

Utente

- non deve avere avuto, negli ultimi 10 giorni, contatti stretti con persone affette da Covid-19, non deve avere febbre superiore a 37,5°C, non deve presentare sintomatologia respiratoria (o assimilabile: es., anosmia);
- deve rispettare le misure di prevenzione vigenti e quindi: osservare le disposizioni per il distanziamento fisico, indossare la mascherina, igienizzarsi le mani, farsi controllare la temperatura corporea subito prima dell'esecuzione del test (in caso di temperatura superiore a 37,5°C, non sarà possibile eseguire il test), abbassare la protezione respiratoria solo al momento dell'effettuazione del prelievo di campione biologico e riposizionarla subito dopo;
- nel caso di somministrazione del test antigenico rapido nei confronti di un minore/incapace il test sarà condotto in presenza del genitore/tutore/soggetto affidatario, previa compilazione del modulo in Allegato 3.

Ambienti

- Per l'esecuzione del tampone rapido è necessaria l'applicazione delle normali procedure di sanificazione degli ambienti sanitari previste durante la pandemia da SARS-CoV-2: assicurare la pulizia e la disinfezione dell'area utilizzata con disinfettanti a base di alcoli o di ipoclorito di sodio. Non è necessaria una sanificazione straordinaria dell'ambiente;
- privilegiare l'esecuzione del test in un ambiente dedicato o separato dal locale vendita, o con modalità che comunque garantiscano la riservatezza e la sicurezza necessaria; in alternativa, eseguire il test a farmacia chiusa; l'eventuale ambiente esterno può essere costituito da strutture mobili temporanee o da locali idonei in utilizzo alla farmacia medesima e deve essere ricompreso nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della stessa farmacia; l'istallazione di strutture mobili temporanee può avvenire, oltre che su suolo privato, su suolo pubblico previo accordo con l'Amministrazione proprietaria e in modo tale che gli oneri dell'occupazione temporanea, stante la valenza sanitaria della misura in oggetto, non ricadano sulle farmacie richiedenti o sul SSN;
- esporre un avviso all'ingresso della farmacia o del locale separato dedicato alla somministrazione dei test antigenici rapidi con chiare istruzioni sulle modalità di accesso e il numero massimo di persone che possono accedervi;
- garantire la presenza nell'area di indicazioni per l'igiene delle mani e per il distanziamento fisico;
- assicurare la disponibilità di soluzione idroalcolica igienizzante;
- garantire che l'area dove avviene la somministrazione del test antigenico rapido abbia poche superfici ad alta frequenza di contatto e offra la possibilità di una rapida disinfezione.

Rifiuti

- assicurare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei materiali di consumo in un contenitore per rifiuti appropriato, secondo quanto prescritto dal quadro normativo vigente;
- identificare uno spazio idoneo accessibile solo al personale autorizzato per il deposito temporaneo dei contenitori in attesa del ritiro;
- predisporre contenitori speciali per materiale infetto categoria B (UN 3291), che dovranno essere periodicamente prelevati e smaltiti da società autorizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- per quanto concerne le modalità di smaltimento dei reagenti e dei materiali di consumo per l'effettuazione del test rapido, occorre seguire scrupolosamente le istruzioni del produttore; quanto precede vale anche per la manutenzione e la sanificazione dell'eventuale strumento di lettura.

Tracciatura informatica

- Il/la farmacista provvede alla tracciatura dei test antigenici rapidi eseguiti accedendo al sistema informatico Tessera Sanitaria con le proprie credenziali, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal DPCM 17 giugno 2021, anche ai fini del rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 (specificando in particolare il codice della farmacia e il codice del test effettuato, nonché la segnalazione dei test effettuati ai sensi dell'art. 34, comma 9-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) e secondo quanto descritto nel disciplinare tecnico in allegato 4, inerente agli aspetti tecnici relativi alle specifiche del Sistema Tessera Sanitaria, ovvero secondo quanto previsto dai sistemi/portali regionali in coerenza con quanto previsto dal Sistema Tessera Sanitaria;
- l'attività di rendicontazione e remunerazione per i test antigenici rapidi eseguiti avviene mediante rilevazione informatica per il tramite del sistema Tessera Sanitaria e regolati, con l'Azienda sanitaria territorialmente competente, secondo le procedure e regolamentazioni vigenti.

Le presenti disposizioni si intendono completamente esaustive degli obblighi e adempimenti posti a carico delle farmacie per la corretta esecuzione del servizio di somministrazione dei test antigenici rapidi e il rispetto delle stesse garantisce la piena legittimità dell'attività svolta.

**MODULO DI CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DI MINORE/INCAPACE
ALL'ESECUZIONE DEL TEST ANTIGENICO RAPIDO IN FARMACIA PER IL RILASCIO
DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19**

Io sottoscritto/a _____ (nome) _____ (cognome) _____

residente in _____ Via _____

documento di riconoscimento _____

in qualità di (genitore, tutore, soggetto affidatario) di:

(nome) _____ (cognome) _____

nato/a a _____ il _____

acconsento alla sua partecipazione all'esecuzione del test antigenico rapido per la rilevazione del contagio da SARS-CoV-2.

Firma _____ data _____

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
(0-3 ANNI): NIDI d'INFANZIA E MICRO-NIDI,
SERVIZIO TAGESMUTTER – NIDI FAMILIARI
anno educativo 2021/2022**

INDICE

1. Premessa

- 1.1 Scopo
- 1.2 Riferimenti normativi e documentali
- 1.3 Valutazione dei rischi
- 1.4 Referente Covid-19

2. Misure di igiene e prevenzione

- 2.1 Accesso al servizio e gestione dei casi sospetti Covid-19
- 2.2 Dispositivi di prevenzione e protezione
- 2.3 Igiene personale
- 2.4 Pulizia e sanificazione degli spazi
- 2.5 Igiene degli oggetti e degli arredi
- 2.6 Gestione aerazione – ricambi d'aria
- 2.7 Informazione e formazione

3. Misure organizzative

- 3.1 Progetto organizzativo
- 3.2 Accoglienza e ricongiungimento
- 3.3 Bambini per gruppo stabile
- 3.4 Inserimento bambini neoiscritti
- 3.5 Modalità di accesso dei fornitori esterni di beni e servizi
- 3.6 Uso degli ascensori, degli spogliatoi e dei *device*
- 3.7 Uso dei servizi igienici e pulizia dei bambini
- 3.8 Utilizzo delle aree esterne e degli spazi comuni per svolgere attività
- 3.9 Pasto
- 3.10 Riposo pomeridiano
- 3.11 Gruppi misti nella fase di accoglienza e ricongiungimento
- 3.12 Disposizioni particolari per i bambini con bisogni educativi speciali

4. Servizio Tagesmutter - nidi familiari

ALLEGATO A) Cartelli

ALLEGATO B) Uso e smaltimento mascherine chirurgiche

ALLEGATO C) Uso filtranti facciali FFP2 senza valvola

ALLEGATO D) Modalità per lo svolgimento delle attività all'aperto e all'interno che prevedono la presenza di esterni e/o il raggruppamento di più gruppi

1. PREMESSA

In relazione alla situazione di emergenza sanitaria nazionale e alla necessità di offrire delle indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per la prima infanzia a partire da settembre 2021, si riportano i seguenti indirizzi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 volti a minimizzare quanto più possibile le probabilità di trasmissione in un ambito in cui la particolarità dei rapporti e delle relazioni interpersonali rendono la gestione della sicurezza particolarmente critica e delicata.

Il documento è strutturato e suddiviso in macroaree in modo tale da renderlo mirato nella focalizzazione dei rischi e delle misure atte al loro contenimento, favorendone così una rapida comprensione.

L'analisi si sviluppa considerando le fasi del processo dell'attività di cura alla prima infanzia, che vede coinvolti i bambini e il personale, e le relative "criticità", tenendo presente le principali misure di sanità pubblica che hanno mostrato maggiore evidenza scientifica, ossia il distanziamento, l'aerazione, l'igiene delle mani, corretti comportamenti personali (nello starnutire o nel tossire), il corretto uso della mascherina, l'igiene ambientale (pulizia e disinfezione), l'individuazione e isolamento dei soggetti sintomatici e l'applicazione di una metodologia che consenta l'adozione di comportamenti funzionali al contrasto del contagio, come in particolare mantenere gruppi stabili e distinti tra di loro.

Nel rispetto delle misure di cui sopra, anche nell'ambito dell'organizzazione del servizio di cura alla prima infanzia devono essere previste in particolare misure organizzative finalizzate a favorire ingressi scaglionati, a evitare gli assembramenti, a favorire l'attività all'aperto, a individuare gruppi il più possibile stabili e quindi composti sempre dagli stessi bambini con le loro educatrici, minimizzando interazioni con altri gruppi stabili.

1.1 SCOPO

Scopo di queste linee di indirizzo è dare indicazioni per l'anno scolastico 2021/2022 in continuità con le linee di indirizzo per l'anno scolastico 2020/2021, approvate con ordinanza n. 42 di data 25 agosto 2020 e successive modificazioni e integrazioni, fornendo supporto operativo ai servizi educativi della prima infanzia per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 tenuto conto del contesto epidemiologico.

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

- a) D.Lgs 81/2008;
- b) protocollo generale per la sicurezza sul lavoro in vigore;
- c) articolo 83 del d. l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in Legge il 17 luglio 2020 n. 77. (Sorveglianza sanitaria eccezionale);
- d) circolare del Ministero della Salute *"Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività"* 29 aprile 2020;
- e) verbale del CTS n. 34 di data 12 luglio 2021;
- f) rapporto COVID ISS 12/2021 *Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza Covid-19*;
- g) decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 e sue disposizioni attuative.

1.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il presidio della sicurezza nei servizi educativi per la prima infanzia è a carico del gestore del servizio. Il datore di lavoro definisce il documento di valutazione dei rischi (DVR), che è lo strumento deputato all'individuazione dei rischi specifici, le fasi o i momenti critici in cui si evidenziano i maggiori rischi di contagio con la conseguente individuazione delle misure di tutela da adottare sulla base delle criticità rilevate.

Nel documento di valutazione dei rischi pertanto può essere, al bisogno, integrato o può essere inserito uno specifico allegato nel quale sono delineate:

- a) le misure per gestire i rischi di trasmissione del contagio, all'interno e nelle pertinenze degli edifici;
- b) le situazioni di emergenza anche in relazione ai mutamenti della situazione epidemiologica e i relativi provvedimenti che dovessero essere adottati;
- c) i soggetti deputati a garantire l'attuazione delle misure individuate nel DVR, anche in relazione alla specificità delle singole strutture.

1.4 REFERENTE COVID-19

L'individuazione e le funzioni del referente Covid-19 sono declinate all'interno del Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro vigente.

Il responsabile del servizio educativo per la prima infanzia deve dare ampia pubblicizzazione del suo nominativo.

2. MISURE DI IGIENE E PREVENZIONE

2.1 ACCESSO AL SERVIZIO E GESTIONE DEI CASI SOSPETTI COVID-19

Anche nel rispetto delle disposizioni previste dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111 e sue disposizioni attuative, le precondizioni per la presenza al servizio dei bambini, di tutto il personale a vario titolo operante nei servizi educativi della prima infanzia e dei soggetti terzi che entrano nel servizio sono:

- non avere una temperatura corporea superiore ai 37.5°C;
- non avere sintomi suggestivi di Covid-19 e/o una temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
- non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
- non essere stati a contatto stretto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e alla responsabilità genitoriale rispetto ai minori.

Se non sussistono le precondizioni i genitori, per i propri bambini, tutto il personale a vario titolo operante nei servizi educativi per la prima infanzia e i soggetti terzi che entrano nel servizio, sono tenuti a informare immediatamente il personale del servizio.

L'accesso al servizio è regolato e il coordinatore/responsabile deve comunicare a tutti i soggetti interessati con apposita nota informativa le regole, le indicazioni e le modalità di accesso e comportamento previste dal servizio, anche in relazione a ulteriori indicazioni contenute nel Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro vigente. In particolare:

- a) il personale e i fornitori sono sottoposti al controllo della temperatura corporea, all'ingresso del servizio educativo, secondo le modalità organizzative definite dal responsabile del servizio;
- b) i bambini e i relativi accompagnatori **non** sono soggetti alla rilevazione della temperatura corporea presso il servizio, fatto salvo quanto previsto dal punto 3.4 per gli accompagnatori durante l'inserimento dei bambini neoiscritti. Tuttavia ai bambini, in presenza di sintomi suggestivi di Covid-19, è misurata la temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazione messi a disposizione (preferibilmente quelli che non prevedono il contatto con il bambino, ad esempio il termometro a infrarossi);
- c) se trattasi di lavoratore, per considerare e trattare il sospetto caso Covid-19, si rinvia a specifico protocollo di intervento in ambito di servizi educativi per la prima infanzia predisposto dall'autorità sanitaria e indicazioni attuative date dai rispettivi datori di lavoro;
- d) se trattasi di bambino, è considerato sospetto caso Covid-19 il caso in cui si rileva una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o sintomi suggestivi di Covid-19. In questo caso il bambino viene accudito dal personale fino all'arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo possibile), distanziandolo dal resto del gruppo in uno spazio separato. In questo caso il personale deve indossare il kit previsto al punto 2.2. Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio pediatra di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il pediatra di libera scelta, valutato il caso, se conferma l'ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l'avvio dell'inchiesta epidemiologica e l'applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario; la presenza di un

caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nel servizio, necessita dell'attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico: in tale situazione l'autorità sanitaria dispone l'attuazione di tutte le misure ritenute idonee attivando uno specifico protocollo di intervento in ambito dei servizi educativi per la prima infanzia;

- e) quarantenamento gruppo: il gruppo stabile è posto in quarantena in caso della presenza accertata di almeno due positività fra i bambini che appartengono allo stesso gruppo, secondo una contestuale valutazione del Dipartimento di prevenzione dell'APSS; questa disposizione potrà subire mutazioni in funzione dell'evoluzione della pandemia. Nel caso in cui le positività fra bambini siano riscontrate nei gruppi misti previsti dal punto 3.11 sarà cura del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari definire i criteri e stabilire i gruppi di bambini coinvolti nel quarantenamento;
- f) l'eventuale riammissione al servizio del personale e dei bambini già risultati positivi all'infezione da Covid-19 deve avvenire secondo la procedura stabilita dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e eventuali ulteriori indicazioni attuative dei rispettivi datori di lavoro. L'eventuale rientro nel servizio entro i tre giorni di calendario dall'allontanamento per sintomi suggestivi al Covid-19 deve essere accompagnato da una dichiarazione della famiglia attraverso la quale si attesta di aver preso contatto con il pediatra di libera scelta e di averne seguito le indicazioni, oppure nel caso di rientro dopo assenza superiore ai tre giorni, portando l'attestazione del pediatra di libera scelta. I giorni di assenza vanno calcolati come giorni di calendario pieni di 24 ore. Nel caso di allontanamento dalla struttura per sospetto caso COVID-19, i giorni si calcolano a partire dal giorno successivo all'allontanamento e quindi non considerando il giorno dell'allontanamento. Se la famiglia non presenta la certificazione e le dichiarazioni previste il bambino non può rientrare nel servizio educativo;
- g) per il bambino che rientra dopo un soggiorno all'estero si rimanda alle indicazioni del Ministero della Salute e dell'Azienda sanitaria disponibili ai seguenti link:
<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>
<https://www.apss.tn.it/Novita/Notizie/Ingressi-e-rientri-dall-estero-cosa-fare>

2.2. DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Tutte le persone che entrano nel servizio, devono indossare la mascherina, fatta eccezione per i bambini utenti del servizio.

Nel dettaglio:

- a) tutto il personale del servizio, operante a qualunque titolo, deve indossare la mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola, secondo quanto indicato dalla lettera c).
- c). Il datore di lavoro fornisce le mascherine e informa tutto il personale su quando vanno utilizzate, dove sono messe a disposizione e dove smaltirle;
- b) i soggetti terzi non lavoratori possono indossare mascherine di comunità che le disposizioni statali definiscono *“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”*;
- c) la mascherina FFP2 senza valvola è prevista in specifiche situazioni:

- 1) prescrizione del medico competente;
 - 2) nei casi previsti dalle ordinanze sulla base delle condizioni epidemiologiche;
 - 3) alta possibilità di contatto per tempo prolungato da parte del personale con secrezioni del bambino, quali la saliva;
 - 4) contatto stretto prolungato (15 minuti o più);
 - 5) nei casi previsti dai punti 2.4, 3.3, 3.4, 3.9, 3.12 e Allegato D);
 - 6) nella gestione del sospetto caso COVID-19;
 - 7) quando il personale lavora su più gruppi con modalità in cui possa raffigurarsi la condizione di contatto stretto;
 - 8) eventuali ulteriori indicazioni dei rispettivi datori di lavoro, tenuto conto di specifiche situazioni che andranno valutate caso per caso;
- d) per la gestione del sospetto caso COVID-19 il servizio ha in dotazione un kit specifico che include i seguenti elementi: filtrante facciale FFP2 senza valvola, occhiali o protezione facciale, guanti monouso con allegata modalità di utilizzo.

2.3 IGIENE PERSONALE

La cura dell'igiene personale costituisce uno degli elementi chiave, di evidenza scientifica, per contrastare la diffusione del COVID-19 per questo :

- a) la struttura deve garantire l'igiene delle mani e a tal fine mettere a disposizione distributori di gel igienizzante in più postazioni tra cui:
 - 1) ingresso struttura, spazio accoglienza;
 - 2) in tutti i locali utilizzati per le attività con i bambini avendo cura che lo stesso non sia a portata dei bambini in situazioni non controllate;
- b) il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro, deve avvenire prima e dopo l'attività educativa e in ingresso e uscita dalla struttura o comunque in ogni caso vi sia la necessità (es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, all'arrivo e all'uscita, dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l'uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). Per i bambini tali comportamenti devono essere promossi con modalità ludico-ricreative, compatibilmente con l'età e con il grado di autonomia e consapevolezza;
- c) l'uso di guanti da parte del personale non sostituisce il lavaggio delle mani;
- d) evitare asciugamani a getto d'aria e utilizzare solo salviette usa e getta al fine di evitare la possibile dispersione di droplet e la circolazione di getti d'aria. Di conseguenza non è consentito l'utilizzo di asciugamani personali. E' possibile l'uso di asciugamani in tessuto che non siano riutilizzabili se non dopo essere stati puliti a 90°C (oppure a 70°C e successivo stiraggio) da parte del servizio;
- e) prevedere bavaglini o tovaglioli monouso. Di conseguenza non è consentito l'utilizzo di bavaglini personali in tessuto a meno che non siano puliti quotidianamente a 90° da parte del servizio;
- f) utilizzare copriscarpe o sostituire le scarpe negli spostamenti fuori dalla zona accoglienza/filtro;
- g) fatti salvi i casi previsti nel DVR o nelle presenti linee di indirizzo non è previsto l'uso dei guanti che comunque non sostituisce mai il lavaggio delle mani.
- h) prevedere, all'ingresso, un'informativa per famiglie, soggetti terzi e fornitori sulle misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus.

2.4 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI

Le operazioni di pulizia e sanificazione in quanto misure generali ed efficaci di prevenzione alla diffusione del COVID-19, devono essere effettuate quotidianamente in modo accurato, ripetuto e scrupoloso. Particolare attenzione deve essere posta alle parti di possibile contatto con il virus e più frequentemente toccate: parte superiore e inferiore dei tavoli, sedie, interruttori, maniglie delle porte e infissi, ecc. e alle parti di maggior affluenza di esterni quale lo spazio accoglienza. L'individuazione di ulteriori superfici e spazi "critici" è oggetto di valutazione del responsabile della servizio.

Le pulizie e la sanificazione vanno effettuate indossando i dispositivi di protezione individuale previsti per tali attività dal Documento di Valutazione dei Rischi e gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la sanificazione.

L'attività di **sanificazione** è una procedura che prevede un livello di **detersione** e un livello di **disinfezione** secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministro della salute di data 22 maggio 2020 (prot. n. 0017644).

La **detersione** è l'insieme delle attività atte a rimuovere lo sporco: per far ciò possono essere usati prodotti detergenti, cioè prodotti privi di una etichetta che li identifichi come biocidi o presidi medico-chirurgici. Per garantire, infatti, la massima efficacia sanificante è necessario che prima di procedere alla disinfezione si rimuovano tutti i residui di sporco.

Per **disinfezione** si intendono tutti i procedimenti e le attività che permettono di abbattere la carica microbica di un ambiente. Per questo tipo di attività si usano prodotti, quali ipoclorito di sodio e alcool, attivi nei confronti di agenti patogeni e anche prodotti identificati come presidi medico chirurgici. Per i principi attivi da utilizzare per la disinfezione delle varie superfici, si rimanda al Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "*Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti dell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020*", presente al seguente link: https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216

L'attività di **sanificazione** può essere:

- **ordinaria (di prevenzione)**, cioè da svolgere quotidianamente e/o più volte al giorno, quale azione preventiva alla diffusione del Covid-19. Tale processo è in capo ai singoli servizi. Deve essere effettuata una **detersione** frequente con acqua e detergenti seguita da **disinfezione** in particolare per le superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, bottoni dell'ascensore, corrimano, interruttori etc) e per i bagni. La procedura di sanificazione prevede l'aerazione costante prima, durante e dopo detersione/disinfezione;
- **straordinaria (di contrasto)**: nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto è necessario effettuare una sanificazione straordinaria (di contrasto) degli ambienti frequentati dal soggetto. L'attuale situazione epidemiologica richiede una strategia di intervento efficace ed efficiente volta alla qualità del risultato e all'implementazione del miglioramento delle condizioni lavorative. La sanificazione straordinaria deve essere rapida, flessibile e gestita in tempi certi. La sanificazione straordinaria (di contrasto) deve sempre e comunque essere preceduta dalla sanificazione ordinaria (di prevenzione). I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da pulire sono solo gli ambienti chiusi, ad uso esclusivo, dove il caso positivo Covid-19 ha soggiornato in modo stabile, compreso la cabina dell'ascensore se utilizzata in ragione della limitata aerazione dell'abitacolo. Non vi rientrano gli ambienti di transito quali ad es. ingresso/hall della servizio/struttura; corridoi; scale, ecc. La sanificazione straordinaria può essere effettuata dal personale del servizio già impiegato per la sanificazione ordinaria; non è necessario quindi che sia effettuata da una ditta esterna e che sia

accompagnata da attestazione o certificazione. **In presenza di uno o più casi conclamati Covid-19 positivo è effettuata la sanificazione straordinaria (di contrasto)** dei luoghi e delle aree contaminati da Covid-19 utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) una sanificazione intensificata, più profonda e più dettagliata con ampliamento delle superfici rispetto a quelle ordinarie. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: maniglie delle porte, porte, maniglie e vetri delle finestre, arredi e suppellettili varie, muri, superfici dei servizi igienici e sanitari, strumentazioni varie come telefoni, fotocopiatrici/stampanti, ecc... La biancheria, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente; qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio o comunque altri prodotti aventi analoghe proprietà. Il personale che effettua questa sanificazione straordinaria deve indossare i seguenti DPI: filtrante respiratorio FFP2 senza valvola o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). I DPI monouso utilizzati vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto;
- b) la chiusura dell'aula/stanza per più di 7 giorni dall'ultima presenza del soggetto cui sia stata accertata la positività;
- c) l'utilizzo di strumentazione idonea per la sanificazione straordinaria tramite personale anche interno adeguatamente formato; in questo caso devono essere annotati sul registro previsto al punto 3.1. i prodotti/trattamenti utilizzati, la data dell'avvenuta sanificazione e il soggetto che ha operato.

Per quanto riguarda lo spazio accoglienza, utilizzato contemporaneamente da bambini di più gruppi stabili con i loro accompagnatori, la **pulizia accurata** avviene a conclusione dell'orario degli ingressi. E' prevista la sanificazione quotidiana.

Nel caso di utilizzo dello stesso spazio/aula da parte di più gruppi occorre provvedere alla sanificazione dello spazio/aula, dei mobili, delle attrezzature e dei giochi utilizzati, tra un uso e l'altro.

2.5 IGIENE DEGLI OGGETTI E DEGLI ARREDI

Tutti gli arredi e i materiali devono essere opportunamente sanificati secondo quanto previsto dal punto 2.4 con le seguenti specificazioni:

- a) si possono usare lenzuola, asciugamani, bavaglini e tovaglioli, personali in tessuto, ma gli stessi devono essere lavati quotidianamente presso la servizio a 90°C oppure a 70° C se segue la stiratura;
- b) i giochi presenti nella sezione devono essere periodicamente sanificati;
- c) se le attrezzature e i giochi sono utilizzati in momenti diversi, nella stessa giornata, da più gruppi, è necessario procedere alla sanificazione degli stessi tra un gruppo e l'altro; tuttavia:
 - 1) non è necessaria la sanificazione dei giochi e delle attrezzature all'aperto;
 - 2) i giochi messi a disposizione del/dei gruppo/i di bambini di due diversi gruppi durante l'accoglienza e il ricongiungimento, ai sensi del punto 3.11, devono essere, di norma, dedicati; nell'impossibilità di individuare giochi dedicati, gli stessi devono essere esclusivamente quelli appartenenti alle rispettive sezioni;
- d) per rispondere a particolari necessità del bambino, possono essere portati oggetti da casa, opportunamente sanificati e ad uso strettamente personale, nell'ambito di

- una valutazione progettuale tra scuola e famiglia;
- e) qualora vengano usati prodotti disinfettanti si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati alla bocca dei bambini.

Le pulizie vanno effettuate indossando i dispositivi di protezione individuale previsti per tali attività dal documento di valutazione dei rischi.

2.6 GESTIONE AERAZIONE – RICAMBI D'ARIA

Per contrastare la diffusione dell'epidemia è necessario garantire la qualità dell'aria negli ambienti chiusi (indoor), l'aerazione rappresenta infatti una delle misure fondamentali per la tutela della salute di tutti gli occupanti e costituisce una delle misure più efficaci per il contrasto alla diffusione del virus. Va quindi assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria spalancando le finestre dell'aula o dei locali, anche quelli dove soggiorna solo il personale, per almeno 5 minuti ogni ora prevedendo, se necessario, pause dedicate. In caso di impossibilità di utilizzare le finestre deve comunque essere garantito il ricambio d'aria anche solo tramite l'apertura delle porte interne.

In caso di ventilazione forzata è opportuna la previsione di uno specifico protocollo di attuazione delle misure previste per ogni servizio definito in base alle dimensioni, alla complessità e alla tipologia dell'impianto, per mantenere unità trattamento aria (UTA) e condotte pulite e sanificate; per questa misura si rinvia anche a quanto previsto dal Protocollo generale della sicurezza sul lavoro vigente.

2.7 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Il coordinatore/responsabile assicura adeguata ed efficace comunicazione, alle famiglie, al personale scolastico operante a qualunque titolo e agli stakeholder, delle misure di sicurezza adottate con una nota informativa e con cartellonistica e indicazioni (**vedi Allegati A), B) e C)**), o altro supporto fisico, ben visibile all'ingresso del servizio e nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Vanno organizzate nei primi giorni di avvio delle attività educative apposite azioni informative e formative.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva delle famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

E' in capo al coordinatore/responsabile

- a) assicurare adeguata ed efficace comunicazione a tutti i soggetti interessati delle regole, indicazioni e modalità di accesso e comportamento previste dalla servizio nel progetto organizzativo;
- b) prevedere apposita segnaletica e cartellonistica (vedi Allegato A) indicante le principali misure e procedure adottate;
- c) prevedere una formazione specifica per rendere tutti consapevoli e parte attiva nell'adozione dei protocolli di prevenzione e del corretto uso dei DPI;
- d) dare informazione sulle procedure operative nel caso di riscontrata positività alla rilevazione della temperatura o di sintomi suggestivi di COVID-19;

- e) informare i soggetti interessati di eventuali indagini epidemiologiche in atto e delle disposizioni conseguenti.

3. MISURE ORGANIZZATIVE

3.1 PROGETTO ORGANIZZATIVO

Tenuto conto dei bisogni dei bambini, nel rispetto delle prescrizioni previste da queste linee di indirizzo e nell'ottica di garantire il servizio, il progetto organizzativo è volto a:

- a) porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata al contenimento e alla prevenzione del contagio da COVID-19;
- b) prevedere l'utilizzo di tutti gli spazi a disposizione;
- c) favorire il più possibile l'utilizzo degli spazi all'aperto rispetto agli spazi interni;
- d) minimizzare le possibilità di interferenze fra gruppi stabili che devono essere mantenuti distinti in ogni attività fatte salve le indicazioni per l'accoglienza e il ricongiungimento dei gruppi misti previste dal punto 3.11;
- e) tracciare le sostituzioni del personale e delle educatrici e di qualunque altra attività che veda le educatrici spostarsi per esigenze pedagogiche e/o organizzative in un gruppo sezione diverso dal proprio;
- f) implementare la collaborazione tra personale educatore e non, tenuto conto del profilo professionale, anche nel rapporto diretto coi bambini;
- g) dotare il servizio di un sistema di raccolta di rifiuti differenziata per mascherine e guanti monouso opportunamente segnalato prevedendo una specifica procedura per lo smaltimento nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro vigente;
- h) definire un piano delle pulizie e della sanificazione predisponendo un cronoprogramma ben definito da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato: il personale addetto alle pulizie firma il piano delle pulizie dopo l'avvenuta effettuazione o a fine giornata/turno;
- i) predisporre uno spazio idoneo a ospitare bambini e/o lavoratori con sintomatologia sospetta;
- j) prevedere **la registrazione giornaliera delle presenze** di tutti coloro che accedono al servizio ad esclusione degli accompagnatori dei bambini;
- k) predisporre un "patto educativo di corresponsabilità" che richiami i principali contenuti di queste linee di indirizzo e dia conto della conseguente organizzazione del servizio con lo scopo di responsabilizzare il personale e le famiglie dei bambini che fruiscono il servizio. Il "patto educativo di corresponsabilità" è uno strumento di rafforzamento dell'alleanza servizio-famiglia per la salvaguardia della salute collettiva, che verrà consegnato e messo a disposizione, anche tramite strumenti elettronici, come informativa senza necessità di sottoscrizione dello stesso.

3.2 ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO

L'accoglienza e il ricongiungimento sono momenti particolarmente delicati, per questo il genitore deve aver particolare cura nel rispettare le regole organizzative del servizio indicate nel progetto organizzativo. In particolare:

- a) un solo accompagnatore può accedere alla struttura per accompagnare/prendere il bambino indossando correttamente la mascherina, igienizzandosi le mani e rispettando il distanziamento interpersonale previsto; tuttavia se il genitore è accompagnato da altro figlio minore, oltre al figlio iscritto al servizio per la primainfanzia, anche quest'altro figlio può accedere al servizio col genitore,

- secondo le modalità indicate nel progetto organizzativo;
- b) può essere previsto l'allargamento della fascia oraria di accesso dei bambini al servizio; laddove possibile, differenziare i punti di ingresso e d'uscita in modo da limitare incroci di flussi di persone;
 - c) ogni servizio definisce nella propria procedura di accesso all'edificio il numero massimo di adulti e bambini che possono essere compresenti nello spazio accoglienza. Il numero è fissato tenuto conto della superficie dello spazio accoglienza e del distanziamento di almeno un metro tra le persone presenti;
 - d) il progetto organizzativo, previa valutazione del referente COVID, definisce il luogo deputato all'accoglienza e ricongiungimento, che può avvenire anche sulla soglia dell'aula del gruppo stabile, purché il tempo di permanenza sia limitato alla consegna del bambino, dettando anche specifiche regole da seguire;
 - e) gli armadietti per il cambio degli indumenti sono posti in zone distinte tra bambini di gruppi diversi fermo restando che un armadietto può essere condiviso solo tra bambini del medesimo gruppo.

3.3 BAMBINI PER GRUPPO STABILE

Numero di bambini per gruppo stabile e per stanza/spazio:

- a) il gruppo stabile è un insieme di micro gruppi stabili di bambini con le loro educatrici che svolgono l'attività insieme durante l'anno educativo, fatto salvo quanto previsto al punto 3.11;
- b) il gruppo stabile è composto da un numero massimo di 36 bambini formato da 4 microgruppi composti o da divezzi (9 bambini per microgruppo) e/o da lattanti (6 bambini per microgruppo).

Se per esigenze di carattere organizzativo e/o didattico o per assenze, è necessario che un educatrice operi nella medesima giornata su più gruppi stabili o in un gruppo non abituale, ne va mantenuta traccia e indossa la mascherina FFP2 senza valvola.

I genitori sono informati sulla composizione del gruppo e sul personale educatore assegnato al rispettivo gruppo.

Trasferimenti o cambi sezione, debitamente motivati e autorizzati dal coordinatore/ responsabile, devono essere tracciati.

3.4 INSERIMENTO BAMBINI NEOISCRITTI

Per gli inserimenti di nuovi bambini iscritti a servizio è individuato uno spazio, all'interno o all'esterno dell'edificio, dedicato alla permanenza dei nuovi bambini con il loro accompagnatore, massimo uno per bambino, le educatrici del gruppo stabile e un piccolo gruppo di bambini già frequentanti. Gli accompagnatori dei bambini in inserimento devono indossare la mascherina FFP2 senza valvola, misurare la temperatura corporea all'ingresso nella scuola, permanere in posizione di staticità durante l'inserimento e minimizzare i contatti con gli altri bambini.

Gli inserimenti sono organizzati in un piccolo gruppo stabile di bambini che verranno poi inseriti nel medesimo gruppo.

3.5 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI DI BENI E SERVIZI

Ai fornitori esterni è consentito l'accesso esclusivamente con appuntamento e secondo la procedura definita per ogni singolo servizio in cui sono precisate modalità, percorsi e tempistiche predefinite.

Per favorire il tracciamento e prevenire la diffusione del contagio i fornitori, se devono entrare nei locali scolastici, devono essere tracciati in un apposito registro delle presenze. La gestione degli appalti endoaziendali deve essere regolamentata tenuto conto delle indicazioni previste dal *Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro* in vigore.

3.6 USO DEGLI ASCENSORI, DEGLI SPOGLIATOI E DEI DEVICE

L'uso dell'ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o un bambino, può essere presente solo un accompagnatore, fatte salve situazioni particolari.

L'accesso allo spogliatoio è scaglionato e il numero di persone che possono essere presenti all'interno dello stesso è stabilito dal referente Covid-19 tenuto conto della metratura dello spazio. Il numero massimo di persone a cui è consentito essere presenti contemporaneamente nel locale adibito a spogliatoio deve essere affisso sulla porta dello stesso e deve essere rigorosamente rispettato. Si accede allo spogliatoio dopo l'igienizzazione delle mani e mantenendo indossata la mascherina che non può essere tolta.

E' possibile un uso promiscuo di telefoni, pc, tastiere, stampanti e qualunque altro *device* garantendo un'accurata igienizzazione degli stessi prima e dopo l'uso.

3.7 USO DEI SERVIZI IGIENICI E PULIZIA DEI BAMBINI

Nelle strutture con servizi igienici per bambini annessi agli spazi dedicati l'utilizzo è di norma esclusivo per il gruppo stabile che svolge attività in tale spazio. Nell'impossibilità di disporre di altre soluzioni funzionali, i servizi igienici annessi a una stanza possono essere utilizzati anche da altro gruppo stabile con modalità di utilizzo e relative misure di pulizia da definire nel progetto organizzativo.

Nel caso di strutture con blocchi unici di servizi igienici per bambini di più gruppi stabili, possono essere assegnate delle postazioni ai bambini del medesimo gruppo stabile oppure è prevista la sanificazione tra l'utilizzo da parte di un gruppo stabile e l'altro.

Nel progetto organizzativo sono indicate anche le modalità più consone per l'individuazione da parte dei bambini delle postazioni assegnate al loro gruppo stabile; evitare, per quanto possibile, la compresenza contemporanea nei servizi igienici di bambini appartenenti a gruppi diversi.

Implementare l'aerazione del locale, le pulizie e l'igienizzazione del servizio igienico. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere aperte, compatibilmente con le condizioni climatiche; se privi di finestre, gli estrattori d'aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di apertura del servizio.

Se è necessario utilizzare un fasciatoio tra più gruppi stabili, prevedere l'igienizzazione dello stesso tra un utilizzo e l'altro.

In caso di necessità d'intervento di più unità di personale (educatrice supplementare e personale ausiliario) è necessario organizzarsi in modo tale da contenere al minimo la compresenza ravvicinata.

3.8 UTILIZZO DELLE AREE ESTERNE E DEGLI SPAZI COMUNI PER SVOLGERE ATTIVITA'

E' importante favorire il più possibile le attività all'aperto. Gli spazi esterni vanno suddivisi in modo da garantire spazi adeguati e definiti per ogni gruppo nella stessa giornata.

L'accesso agli spazi comuni interni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il

mantenimento del distanziamento tra gruppi stabili diversi.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico, della protezione delle vie respiratorie, dell'igienizzazione delle mani e del numero massimo di persone presenti consentite.

Le modalità per lo svolgimento delle attività all'aperto e all'interno che prevedono la presenza di esterni e/o il raggruppamento di più gruppi sono stabilite nell'**Allegato D)** che definisce, tenuto conto dell'andamento epidemiologico in essere e della collocazione del territorio nella fascia di rischio bianca o gialla o arancione, quali attività sono ammesse e quali le modalità con cui le stesse sono organizzate. Nel caso di inserimento del territorio in zona rossa si fa riferimento alle specifiche disposizioni che saranno approvate.

3.9 PASTO

Resta fermo che durante la distribuzione del pasto deve essere garantito, l'uso della mascherina e di tutte le altre misure di igiene e prevenzione previste.

Il personale non educativo collabora con le educatrici secondo le mansioni del profilo professionale, anche nel rapporto diretto con i bambini; quando opera su più gruppi stabili indossa la mascherina FFP2 senza valvola e provvede alla igienizzazione delle mani nel passaggio tra un gruppo stabile e l'altro.

3.10 RIPOSO POMERIDIANO

Lo spazio riposo dei bambini deve essere organizzato garantendo una pulizia approfondita della biancheria e degli spazi e una corretta e costante aerazione, prima e dopo l'utilizzo; è necessario inoltre che:

- a) il lettino sia assegnato al bambino e non prevederne un uso promiscuo;
- b) sia implementato il lavaggio della biancheria (lenzuola, coprimaterasso e sacco-sonno), secondo i criteri e le modalità previste dal Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro vigente.

E' ammesso l'utilizzo contemporaneo del medesimo spazio del riposo per più gruppi stabili purché i lettini siano disposti garantendo il distanziamento tra un gruppo e l'altro di almeno 1,5 mt, con l'utilizzo di divisori fisici e/o mobili di altezza tale da evitare il contatto visivo fra bambini di gruppi diverse.

3.11 GRUPPI MISTI NELLA FASE DI ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO

E' consentito costituire gruppi misti di bambini provenienti da non più di due gruppi diversi e per tempi limitati, che di norma non devono superare i 60 minuti, durante la fase di accoglienza e ricongiungimento.

Il gruppo misto così costituito deve rimanere stabile; per l'utilizzo dei giochi si rinvia a quanto previsto dal punto 2.5.

3.12 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Oltre alle misure di tutela previste dagli altri punti di queste linee di indirizzo, per i bambini con bisogni educativi speciali (BES) si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto anche delle attività definite nella progettazione specifica adottata:

- a) a partire da una valutazione specifica della situazione, potrà essere previsto per l'educatrice che segue il bambino con BES l'utilizzo di ulteriori dispositivi di

- protezione individuale: FFP2 senza valvola, visiera;
- b) le attività di inclusione e socializzazione del bambino devono avvenire nello stesso gruppo in cui è inserito e non devono esserci compresenze con altri bambini inseriti in gruppi diversi, fatto salvo quanto previsto dal punto 3.11;
 - c) quotidianamente devono essere sanificate tutte le strumentazioni particolari utilizzate per le varie attività (tavoli e sedie particolari, carrozzine, strumentazione didattica ecc...);
 - d) se il bambino con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al momento dell'accesso nel servizio si procede alla disinfezione delle parti sensibili e in particolare dei braccioli.

4. SERVIZIO TAGESMUTTER - NIDI FAMILIARI

- a) Durante il servizio della Tagesmutter non devono essere presenti altri soggetti, tranne il coniuge e i figli della Tagesmutter;
- b) i bambini ammessi al servizio sono nel numero previsto dalla deliberazione n. 1891 del 2003;
- c) fermo restando quanto previsto dai punti a) e b), per l'erogazione del servizio Tagesmutter - nidi familiari si applica quanto previsto da queste linee di indirizzo;
- d) garantire un controllo a campione da parte della Provincia in merito al rispetto delle misure previste.

CARTELLO		POSIZIONE
Prescrizioni generali di sicurezza e contatti utili		ad ogni piano
Modalità di accesso al timbratore		in prossimità del timbratore
Modalità di utilizzo dell'ascensore (max 2 persone)		davanti all'ascensore a tutti i piani se l'ascensore consente il distanziamento
Modalità di utilizzo dell'ascensore		davanti all'ascensore a tutti i piani
Modalità di utilizzo delle scale		ad ogni pianerottolo di piano
Numero massimo persone		nelle zone accoglienza, spogliatoi, uffici e sale riunioni

CARTELLO	POSIZIONE
Come lavarsi le mani	 in prossimità dei servizi igienici NB – Dovrebbero già essere presenti
Obbligo di disinfettarsi le mani	 vicino a computer, stampanti, fotocopiatori, timbratori, che sono utilizzati da più persone
Come disinfettarsi la mani	 vicino al gel igienizzante
Arieggiare i locali	 in tutti i locali
Modalità di fruizione distributori automatici	 all'ingresso delle aree caffè ove presenti
Obbligo distanza di sicurezza	 ingressi, corridoi, saloni e zone di passaggio
Obbligo utilizzo mascherina Divieto di assembramento	

COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE



Durata dell'intera procedura: 40 – 60 secondi



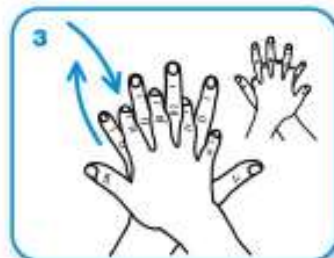
Bagna le mani con l'acqua



Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



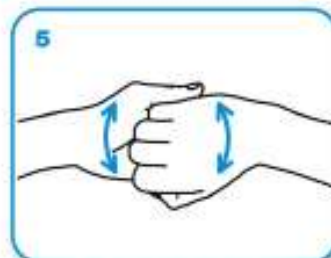
Friziona le mani palmo contro palmo



Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



Frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita strette tra loro nel palmo opposto e viceversa



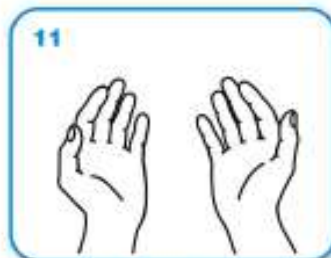
Risciacqua le mani con l'acqua



Asciuga accuratamente con una salvietta monouso



Usa la salvietta per chiudere il rubinetto



Una volta asciutte, le tue mani sono sicure

COME **DISINFETTARSI** LE MANI CON IL **GEL IDROALCOLICO**



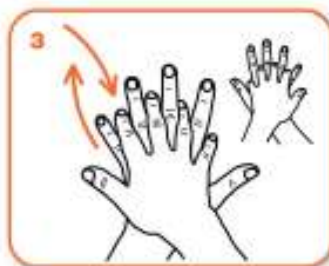
Durata dell'intera procedura: 20 – 30 secondi



Versa nel palmo della mano una quantità di gel idroalcolico sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



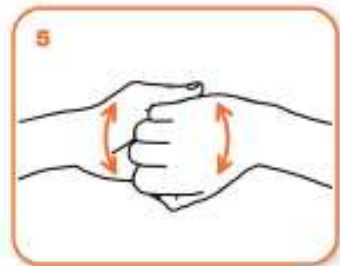
Friziona le mani palmo contro palmo



Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

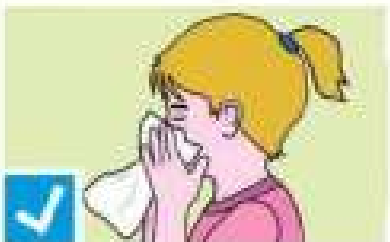
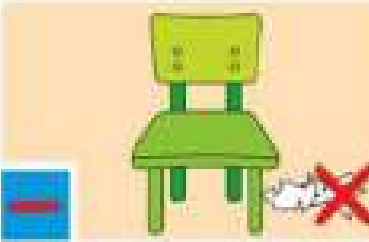
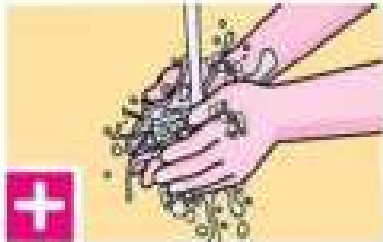


Frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Una volta asciutte, le tue mani sono sicure

Norme di comportamento quando si starnutisce

In linea di principio, si dovrebbe tossire o starnutire nell'incavo del braccio o in un fazzoletto, mantenere la distanza necessaria e allontanarsi dalle altre persone	Usare un fazzoletto di carta per soffiarsi il naso, che deve essere smaltito subito dopo l'uso	Non lasciare i fazzoletti usati in giro e non gettarli per terra. Non mettere il fazzoletto nei pantaloni, nella tasca della giacca, nella borsa, ecc.
		
Mettere i fazzoletti usati in un cestino della spazzatura chiudibile a chiave: il sacchetto di plastica sarà smaltito con i normali rifiuti domestici	Lavarsi le mani frequentemente quando si ha il raffreddore!	
		

L'uso corretto dei guanti monouso

Indossare i guanti NON è un sostituto della disinfezione igienica delle mani!

I guanti monouso non devono essere indossati durante l'intero periodo di servizio. Devono essere indossati principalmente nelle seguenti situazioni e poi smaltiti correttamente.

- ✓ in caso di contaminazione prevedibile con escrezioni corporee, secrezioni ed escrementi, ad esempio nel trattamento di ferite, nel cambio dei pannolini, nel soffiare il naso o nell'aiutare i bambini ad andare in bagno
- ✓ nello smaltimento di secrezioni, escrementi o vomito.

Per toglierli, afferrare prima l'interno dell'altro guanto con uno mano e sollevare il guanto. 1 	Rimuovere il guanto con questa manovra tenendo fermo. 2 	Con la mano che ha già rimosso un guanto, con affare il polsino del guanto e rimuoverlo anche il guanto. 3 
Allo fine il guanto viene appeso o collocato nell'altro punto all'interno. 4 	I guanti vengono smaltiti nell'apposito contenitore. 5 	Pulire correttamente le mani con acqua e sapone o con disinfettante per le mani. 6 

Come si indossano le mascherine



Step 1:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina.



Step 2:

Controlla che la mascherina non sia rotta o che abbia buchi.



Step 3:

Distendi la mascherina e tieni la parte più rigida in alto e la parte colorata verso l'esterno.



Step 4:

Tieni la mascherina per gli elastici e agganciali dietro le orecchie.



Step 5:

Assicurati che la mascherina copra il naso e la bocca e che aderisca bene al viso e sotto il mento.



Step 6:

Sagoma bene il bordo superiore lungo i lati del naso verso le guance.

Come si tolgono le mascherine



Step 1:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina.



Step 2:

Evita di toccare la mascherina che potrebbe essere contaminata.



Step 3:

Tieni la mascherina per gli elastici sui bordi e sganciali da dietro le orecchie.



Step 4:

Sanifica la mascherina spruzzandola con una soluzione alcolica se devi riutilizzarla.



Step 5:

Getta la mascherina nel cestino dei rifiuti se è danneggiata o se ne usi una nuova. Non disperderla nell'ambiente.



Step 6:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone dopo aver toccato la mascherina.

La corretta gestione della maschera FFP2 senza valvola

È importante che vengano rispettate le seguenti misure igieniche:

- ✓ la maschera deve essere indossata correttamente (vedi illustrazioni) o per chi porta gli occhiali: prima la maschera, poi gli occhiali
- ✓ evitare di toccare o spostare la maschera mentre è indossata
- ✓ sostituire la maschera se è sporca o umida (aria respirabile) se possibile, non toccare l'esterno quando si toglie la maschera
- ✓ disinfettare la maschera secondo le istruzioni o smaltirla correttamente

Lavarsi le mani con acqua e sapone o un disinfettante per le mani. Apri e spiega la maschera. 1 	Usa un dito per premere la clip per naso. Metti il mento nella maschera o mettilo sopra la bocca e il naso. 2 	Tieni la maschera con una mano; con l'altra mano tirare l'elastico inferiore sopra la testa e posizionarlo sul collo. 3 
Posiziona l'anello superiore sopra le orecchie. Se necessario, stringere le linguette e regolare la fascia individualmente (se disponibile). 4 	Usa entrambi gli indici per adattare la clip nasale alla forma del naso. L'aria non deve essere inalata attraverso le aperture esistenti, ma attraverso la funzione di filtro della sostanza. 5 	Controllare la tenuta della maschera - regolare nuovamente se vi sono perdite d'aria eccessive (aperture). 6 

ALLEGATO D)

Modalità per lo svolgimento delle attività all'aperto e all'interno che prevedono la presenza di esterni e/o il raggruppamento di più gruppi

Attività	Misure di intervento
Attività teatrali, letture o proposte analoghe all'aperto con esperti esterni	• Limitare la partecipazione a non più di due gruppi; • mantenere il/i gruppo/i unito senza incroci di flussi con altri gruppi; • assicurare un distanziamento non inferiore ai 2 metri fra bambini appartenenti a gruppi diversi; • assicurare che l'attività svolta dall'esperto esterno sia a una distanza di almeno 2 metri (con utilizzo della mascherina) dai bambini del gruppo più vicino; l'esperto esterno dovrà indossare la mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola (non di comunità); • prevedere momenti che NON comportino la partecipazione attiva di bambini o che comunque consentano di garantire il distanziamento previsto.
Attività all'aperto, diverse dal punto precedente, con esperti esterni	• Mantenere il gruppo unito, senza incroci di flussi con altri gruppi; • garantire una distanza fra i gruppi diversi non inferiore a 2 metri ; • qualora vi siano attività che prevedono brevi interazioni dell'esperto con i bambini, può essere coinvolto un unico gruppo e l'esperto deve indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di livello superiore (FFP2 senza valvola); • assicurarsi che l'esperto indossi sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica);
Attività all'interno con esperti esterni	• Assicurare l'ingresso a servizio nel rispetto dei protocolli specifici previsti dalle Istituzioni scolastiche; • mantenere il gruppo unito senza incroci di flussi con altri gruppi ; • assicurarsi che l'esperto indossi sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina FFP2 senza valvola); • garantire una distanza non inferiore ai due metri tra esperto esterno e il bambino più vicino; • arieggiare costantemente i locali.
Uscite sul territorio non finalizzate al raggiungimento di luoghi all'aperto.	• In zona gialla e arancione le passeggiate all'aperto vanno autorizzate a condizione che vengano effettuate in spazi non frequentati in quel momento dalla popolazione e non siano comunque finalizzate al raggiungimento di luoghi al chiuso.
Uscite sul territorio finalizzate allo svolgimento di attività in luogo chiuso (es biblioteca, musei chiese ecc...)	• Mantenere il gruppo unito senza incroci di flussi con altri gruppi; • assicurare un distanziamento non inferiore ai 2 metri fra bambini appartenenti a gruppi diversi o altre persone presenti; • se si necessita di mezzi di trasporto per raggiungere il luogo di destinazione, gli stessi devono essere dedicati, i bambini devono indossare la mascherina per tutto il tempo viaggio.

<i>Incontri all'aperto fra bambini nidi d'infanzia e bambini scuole dell'infanzia</i>	• Limitare il numero dei bambini e non prevedere attività che comportino il mancato distanziamento; prevedere solo attività che comportano il distanziamento; • mantenere il gruppo unito senza incroci di flussi con altri gruppi o con bambini del nido d'infanzia; • assicurare un distanziamento non inferiore ai 2 metri fra bambini appartenenti a gruppi o istituzioni diverse;
<i>Incontri di gruppo all'aperto con genitori dei bambini della stessa sezione in assenza di bambini</i>	• Garantire gli incontri con i genitori dei bambini del gruppo nel rispetto delle misure per l'accesso previste nei protocolli; • assicurarsi che siano indossate mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola per tutti (no mascherine di comunità); • assicurare un distanziamento interpersonale di 2 metri (si consiglia di posizionare delle sedie o postazioni già distanziate).
<i>Attività canore dei bambini all'aperto con la presenza di persone esterne</i>	• <u>In zona bianca</u> limitare la partecipazione a non più di due gruppi; <u>in zona gialla</u> la partecipazione è limitata a un solo gruppo; • mantenere il/i gruppo/i unito senza incroci di flussi con altri gruppi; • assicurare un distanziamento non inferiore ai 2 metri fra bambini appartenenti a gruppi diversi; • assicurare un distanziamento minimo di almeno 2 metri tra gli esterni e i bambini del gruppo più vicino; • assicurarsi che gli esterni indossino i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica in zona bianca e FFP2 senza valvola in zona gialla).
<i>Attività canore dei bambini dello stesso gruppo all'interno</i>	• Mantenere il locale ben areato durante l'attività canora con i bambini dello stesso gruppo nella propria aula;
<i>Incontri con genitori e con soggetti facenti parte della rete dei servizi (es. assistente sociale) all'interno della servizio</i>	• Effettuare colloqui individuali con i genitori all'interno della servizio nel rispetto delle misure per l'accesso previste nei protocolli; • in zona arancione il colloquio individuale, in presenza, educatrice-genitore deve essere limitato a casi eccezionali e in ogni caso è soggetto a valutazione del coordinatore della servizio, sentito il parere dell'educatrice di riferimento; • in relazione alle dimensioni dello spazio, pur privilegiando le modalità a distanza, è possibile l'effettuazione di incontri con esperti con un ridotto numero di partecipanti per specifiche situazioni; • i partecipanti devono indossare i dispositivi delle vie respiratorie solo FFP2 senza valvola per l'intera durata del colloquio • durante il colloquio mantenere un distanziamento non inferiore a 2 metri; • dev'essere garantita l'aerazione del locale per tutta la durata dell'incontro; • tutti gli oggetti (sedie, maniglie, braccioli, pulsanti ecc.) devono essere sanificati come da protocollo.

Attività specifiche per bambini con BES	• Sono possibili osservazioni di esperti esterni dell'APSS o di strutture convenzionate; • è possibile l'osservazione conoscitiva da parte di educatrici di nido o educatrici di altre istituzioni; • l'osservatore deve indossare mascherina FFP2 senza valvola; • si richiede di limitare al massimo le interazioni della persona esterna con i bambini; • sulla base delle indicazioni del gruppo interdisciplinare è possibile autorizzare le visite presso gli spazi interni delle scuole del primo ciclo a condizione non siano presenti bambini della primaria; • ulteriori attività possono essere autorizzate di volta in volta subordinatamente alla possibilità di mettere in atto le misure di tutela definite.
Attività di programmazione in presenza di personale della stessa sezione	• Indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti nel protocollo; • garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro in zona bianca e due metri in zona gialla e arancio; • rendere disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani ; • garantire l'igienizzazione degli spazi e degli oggetti; • Preferire l'uso di materiale (penne, cartoncini ecc) personale, qualora ciò non fosse possibile igienizzare le mani prima e dopo l'uso del materiale; • arieggiare il locale frequentemente e compatibilmente con le condizioni atmosferiche; • mantenere traccia su apposito registro dell'attività svolta e delle persone presenti.
Attività di programmazione in presenza di personale della stessa sezione	• Indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti nel protocollo; • garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro in zona bianca e due metri in zona gialla e arancio; • rendere disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani ; • garantire l'igienizzazione degli spazi e degli oggetti; • Preferire l'uso di materiale (penne, cartoncini ecc) personale, qualora ciò non fosse possibile igienizzare le mani prima e dopo l'uso del materiale; • arieggiare il locale frequentemente e compatibilmente con le condizioni atmosferiche; • mantenere traccia su apposito registro dell'attività svolta e delle persone presenti.
Riunioni in presenza di personale di sezioni diverse, Collegio del personale e Comitato di gestione	• Indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 senza valvola; • garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro in zona bianca e due metri in zona gialla; • rendere disponibili prodotti igienizzanti per le mani; • organizzare lo spazio in modo che la persona utilizzi esclusivamente i posti a sedere che garantiscano il distanziamento sociale e che siano chiaramente identificati. Le sedute devono essere igienizzate prima di ciascun utilizzo; • non cambiare durante l'attività il proprio posto con un altro; • garantire l'igienizzazione degli spazi e degli oggetti;

	• preferire l'uso di materiale (penne, cartoncini ecc) personale, qualora ciò non fosse possibile igienizzare le mani prima e dopo l'uso del materiale; • arieggiare il locale frequentemente e compatibilmente con le condizioni atmosferiche; • mantenere traccia su apposito registro dell'attività svolta e delle persone presenti; • vietare i lavori di gruppo che non consentano il distanziamento interpersonale; • privilegiare, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, lo spazio all'aperto.
--	---

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
(3-6 ANNI) SCUOLE DELL'INFANZIA
anno scolastico 2021/2022**

INDICE

1. Premessa

- 1.1 Scopo
- 1.2 Riferimenti normativi e documentali
- 1.3 Valutazione dei rischi
- 1.4 Referente Covid-19

2. Misure di igiene e prevenzione

- 2.1 Accesso alla scuola e gestione dei casi sospetti Covid-19
- 2.2 Dispositivi di prevenzione e protezione
- 2.3 Igiene personale
- 2.4 Pulizia e sanificazione degli spazi
- 2.5 Igiene degli oggetti e degli arredi
- 2.6 Gestione aerazione – ricambi d'aria
- 2.7 Informazione e formazione

3. Misure organizzative

- 3.1 Progetto organizzativo
- 3.2 Trasporto accompagnato
- 3.3 Accoglienza e ricongiungimento
- 3.4 Bambini per gruppo/sezione
- 3.5 Inserimento bambini neoiscritti
- 3.6 Modalità di accesso dei fornitori esterni di beni e servizi
- 3.7 Uso degli ascensori, degli spogliatoi e dei *device*
- 3.8 Uso dei servizi igienici e pulizia dei bambini
- 3.9 Utilizzo delle aree esterne e degli spazi comuni per svolgere attività
- 3.10 Mensa
- 3.11 Riposo pomeridiano
- 3.12 Gruppi del prolungamento dell'orario giornaliero (anticipo e posticipo)
- 3.13 Disposizioni particolari per i bambini con bisogni educativi speciali

ALLEGATO A) Cartelli

ALLEGATO B) Uso e smaltimento mascherine chirurgiche

ALLEGATO C) Uso filtranti facciali FFP2 senza valvola

ALLEGATO D) Modalità per lo svolgimento delle attività all'aperto e all'interno che prevedono la presenza di esterni e/o il raggruppamento di più gruppi

1. PREMESSA

La scuola dell'infanzia si propone come finalità *il pieno sviluppo della personalità del bambino e la sua socializzazione attraverso la sua educazione integrale* e persegue le sue finalità *in stretta collaborazione con la famiglia*, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia.

In relazione alla situazione epidemiologica in essere, le presenti linee di indirizzo sono volte a garantire/favorire il contesto di sicurezza in cui tali finalità possano espletarsi attraverso l'adozione di misure volte al contrasto e al contenimento dell'epidemia da Covid-19 e alla minimizzazione della trasmissione del contagio. Tali linee di indirizzo tengono conto del benessere globale del bambino.

Premesso che lo svolgimento in presenza delle attività nella Scuola dell'Infanzia vengono assicurate sia nei tempi di erogazione del servizio sia nell'accesso al numero di bambini accolto secondo la capienza definita dall'articolo 5, nono comma, della legge provinciale n. 13 del 1977, è fondamentale tener conto del contesto strutturale e organizzativo in cui l'esigenza di un servizio in presenza deve coniugarsi con la prudenza sanitaria necessaria per il contesto epidemiologico in essere. Le scuole dell'infanzia presentano, infatti, peculiarità pedagogico-didattiche che non rendono possibile l'applicazione di alcune misure di prevenzione, in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l'uso delle mascherine.

Sulla base dell'evidenza scientifica alcune misure di sanità pubblica si sono rivelate particolarmente efficaci nelle azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19: dal distanziamento, all'uso corretto delle mascherine, dall'attenzione alla propria igiene personale e all'igienizzazione degli oggetti e dei locali, dalla aerazione frequente dei locali alla sorveglianza sanitaria con l'individuazione e isolamento dei soggetti affetti da Covid-19 e l'azione di tracciamento dei contatti stretti. Altrettanto efficaci si sono dimostrate le misure adottate a livello organizzativo quali la stabilità dei gruppi/sezioni, gli ingressi controllati, le attività all'aperto, la gestione della presenza di esterni.

Per garantire un ambiente sicuro per tutti, è stata ed è fondamentale l'alleanza educativa con la famiglia attuata nel rispetto delle regole e delle indicazioni date, base di un processo di responsabilizzazione collettiva volta alla tutela personale e dell'intera comunità scuola. Altrettanto determinante è stata ed è l'applicazione del comma 1 dell'art. 20 del T.U. 81/2008 che recita: *"ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro"*.

Vista la continua evoluzione dello scenario dell'epidemia in corso, il presente documento è da considerarsi dinamico in quanto le indicazioni date possono essere integrate e/o modificate nel corso dell'anno scolastico dalle Ordinanze emesse dal Presidente della PAT in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e/o da Norme dello Stato.

1.1. SCOPO

Scopo di queste linee di indirizzo è dare indicazioni per l'anno scolastico 2021/2022 in continuità con le linee di indirizzo per l'anno scolastico 2020/2021 approvate con ordinanza n. 42 di data 25 agosto 2020 e successive modificazioni e integrazioni, fornendo supporto operativo alle scuole dell'infanzia per il contenimento della diffusione del

contagio da Covid-19 tenuto conto del contesto epidemiologico.

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

- a) dlgs 81/2008;
- b) protocollo generale per la sicurezza sul lavoro in vigore;
- c) articolo 83 del d. l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in Legge il 17 luglio 2020 n. 77. (Sorveglianza sanitaria eccezionale);
- d) circolare del Ministero della Salute *“Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”* 29 aprile 2020;
- e) Piano scuola 2021/2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione;
- f) Verbale del CTS n. 34 di data 12 luglio 2021;
- g) rapporto COVID ISS 12/2021 *Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza Covid-19*;
- h) rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*;
- i) Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 e sue disposizioni attuative.

1.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il presidio della sicurezza nelle scuole dell'infanzia è ben strutturato e definito nella sua organizzazione anche attraverso un costante monitoraggio da parte della Provincia. E' cura del datore di lavoro definire nel documento di valutazione dei rischi (DVR), che è lo strumento deputato all'individuazione dei rischi specifici, le fasi o i momenti critici in cui si evidenziano i maggiori rischi di contagio con la conseguente individuazione delle misure di tutela da adottare sulla base delle criticità rilevate.

Nel documento di valutazione dei rischi deve pertanto essere inserito uno specifico allegato nel quale sono delineate:

- a) le misure per gestire i rischi di trasmissione del contagio, all'interno e nelle pertinenze degli edifici;
- b) le situazioni di emergenza anche in relazione ai mutamenti della situazione epidemiologica e i relativi provvedimenti che dovessero essere adottati;
- c) i soggetti deputati a garantire l'attuazione delle misure individuate nel DVR, anche in relazione alla specificità delle singole strutture.

Sulla base dell'organizzazione delle scuole dell'infanzia, se necessario, si procede all'adeguamento dei piani di autocontrollo Haccp.

1.4 REFERENTE COVID-19

L'individuazione e le funzioni del referente Covid-19 sono declinate all'interno del Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro vigente.

Vista l'organizzazione delle scuole dell'infanzia, il ruolo di referente Covid-19 può essere ricoperto o dal dirigente/responsabile o da suo collaboratore, o dal RSPP, o da un ASPP. Questo ruolo è svolto in collaborazione con i preposti individuati nelle singole realtà scolastiche.

Il responsabile della scuola dell'infanzia deve rendere noto il suo nominativo.

2. MISURE DI IGIENE E PREVENZIONE

2.1 ACCESSO ALLA SCUOLA E GESTIONE DEI CASI SOSPETTI COVID-19

Anche nel rispetto delle disposizioni previste dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111 e sue disposizioni attuative, le ulteriori precondizioni per la presenza a scuola dei bambini, di tutto il personale a vario titolo operante nella scuola, e dei soggetti terzi che entrano nella scuola sono:

- non avere una temperatura corporea superiore ai 37.5°C;
- non avere sintomi suggestivi di Covid-19 e/o una temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
- non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
- non essere stati a contatto stretto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e alla responsabilità genitoriale rispetto ai minori.

Se non sussistono queste precondizioni i genitori, per i propri bambini, tutto il personale a vario titolo operante nella scuola, e i soggetti terzi che entrano nella scuola, sono tenuti a informare immediatamente il personale della scuola.

L'accesso a scuola è regolato e il coordinatore/responsabile deve comunicare a tutti i soggetti interessati con apposita nota informativa le regole, le indicazioni e le modalità di accesso e comportamento previste dalla scuola, anche in relazione a ulteriori indicazioni contenute nel Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro vigente. In particolare:

- a) il personale e i fornitori sono sottoposti al controllo della temperatura corporea, all'ingresso della scuola, secondo le modalità organizzative definite dal responsabile della scuola;
- b) i bambini e i relativi accompagnatori **non** sono soggetti alla rilevazione della temperatura corporea presso la scuola, fatto salvo quanto previsto dal punto 3.5 per gli accompagnatori durante l'inserimento dei bambini neoiscritti. Tuttavia ai bambini, in presenza di sintomi suggestivi di Covid-19, è misurata la temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazione messi a disposizione (preferibilmente quelli che non prevedono il contatto con il bambino, ad esempio il termometro a infrarossi);
- c) se trattasi di lavoratore, per considerare e trattare il sospetto caso Covid-19, si rinvia a specifico protocollo di intervento in ambito scolastico predisposto dall'autorità sanitaria e indicazioni attuative date dai rispettivi datori di lavoro;
- d) se trattasi di bambino, è considerato sospetto caso Covid-19 il caso in cui si rileva una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o sintomi suggestivi di Covid-19. In questo caso il bambino viene accudito dal personale fino all'arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo possibile), distanziandolo dal resto del gruppo in uno spazio separato e facendogli indossare una mascherina chirurgica compatibilmente con il suo stato di salute. In questo caso il personale deve indossare il kit previsto al punto 2.2. Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio pediatra di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il pediatra di libera scelta, valutato il caso, se conferma l'ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l'avvio dell'inchiesta epidemiologica e l'applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario; la presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella scuola, necessita dell'attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto

con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico: in tale situazione l'autorità sanitaria dispone l'attuazione di tutte le misure ritenute idonee attivando uno specifico protocollo di intervento in ambito scolastico;

- e) quarantenamento gruppo/sezione: la sezione è posta in quarantena nel caso della presenza accertata di almeno due positività fra i bambini che frequentano la stessa sezione, secondo una contestuale valutazione del Dipartimento di prevenzione dell'APSS; questa disposizione potrà subire mutazioni in funzione dell'evoluzione della pandemia. Nel caso in cui le positività fra bambini siano riscontrate nei gruppi misti che usufruiscono del prolungamento di orario (anticipo e posticipo) previsti dal punto 3.12, sarà cura del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari definire i criteri e stabilire i gruppi/sezione di bambini coinvolti nel quarantenamento;
- f) l'eventuale riammissione a scuola del personale e dei bambini già risultati positivi all'infezione da Covid-19 deve avvenire secondo la procedura stabilita dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e eventuali ulteriori indicazioni attuative dei rispettivi datori di lavoro. l'eventuale rientro a scuola entro i tre giorni di calendario dall'allontanamento per sintomi suggestivi al Covid-19 deve essere accompagnato da una dichiarazione della famiglia attraverso la quale si attesta di aver preso contatto con il pediatra di libera scelta e di averne seguito le indicazioni, oppure nel caso di rientro dopo assenza superiore ai tre giorni, portando l'attestazione del pediatra di libera scelta. I giorni di assenza vanno calcolati come giorni di calendario pieni di 24 ore. Nel caso di allontanamento dalla scuola/struttura per sospetto caso Covid-19, i giorni si calcolano a partire dal giorno successivo all'allontanamento e quindi non considerando il giorno dell'allontanamento. Se la famiglia non presenta la certificazione e le dichiarazioni previste il bambino non può entrare nella scuola;
- g) per il bambino che rientra dopo un soggiorno all'estero si rimanda alle indicazioni del Ministero della Salute e dell'Azienda sanitaria disponibili ai seguenti link:
<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>
<https://www.apss.tn.it/Novita/Notizie/Ingressi-e-rientri-dall-estero-cosa-fare>

2.2. DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Tutte le persone che entrano a scuola, a partire da quando sono nelle sue pertinenze, anche all'aperto, devono indossare la mascherina, fanno eccezione i bambini utenti della scuola.

Nel dettaglio:

- a) tutto il personale della scuola, operante a qualunque titolo, deve indossare la mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola, secondo quanto indicato dalla lettera c).
- b) Il datore di lavoro fornisce le mascherine e informa tutto il personale su quando vanno utilizzate, dove sono messe a disposizione e dove smaltirle;
- c) i soggetti terzi non lavoratori possono indossare mascherine di comunità che le disposizioni statali definiscono *“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adequata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”*;
- d) la mascherina FFP2 senza valvola è prevista in specifiche situazioni:
 - 1) prescrizione del medico competente;

- 2) nei casi previsti dalle ordinanze sulla base delle condizioni epidemiologiche;
 - 3) alta possibilità di contatto per tempo prolungato da parte del personale con secrezioni del bambino, quali la saliva;
 - 4) contatto stretto prolungato (15 minuti o più);
 - 5) nei casi previsti dai punti 2.4, 3.2, 3.4, 3.5, 3.10, 3.13 e Allegato D);
 - 6) nella gestione del sospetto caso Covid-19;
 - 7) quando il personale lavora su più gruppi sezione con modalità in cui possa raffigurarsi la condizione di contatto stretto;
 - 8) eventuali ulteriori indicazioni dei rispettivi datori di lavoro, tenuto conto di specifiche situazioni che andranno valutate caso per caso;
- d) per la gestione del sospetto caso Covid-19 la scuola ha in dotazione un kit specifico che include i seguenti elementi: filtrante facciale FFP2 senza valvola, occhiali o protezione facciale, guanti monouso con allegata modalità di utilizzo.

2.3 IGIENE PERSONALE

La cura dell'igiene personale costituisce uno degli elementi essenziali, per contrastare la diffusione del Covid-19 per questo:

- a) la scuola deve garantire l'igiene delle mani e a tal fine deve mettere a disposizione distributori di gel igienizzanti in più postazioni tra cui l'ingresso della scuola, lo spazio accoglienza e tutti i locali individuati dalle singole scuole avendo cura che lo stesso non sia a portata dei bambini in situazioni non controllate;
- b) il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro deve avvenire prima e dopo la consumazione dei pasti, in ingresso e uscita dalla scuola o comunque in ogni caso vi sia la necessità (es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, ...);
- c) per asciugare le mani è opportuno non usare asciugamani a getto d'aria al fine di evitare la possibile dispersione di droplet e la circolazione di getti d'aria;
- d) fatti salvi i casi previsti nel DVR o nelle presenti linee di indirizzo non è previsto l'uso dei guanti che comunque non sostituisce mai il lavaggio delle mani;
- e) la cura dell'igiene personale, elemento caratterizzante del percorso educativo di un bambino, deve essere implementata con misure ludico-ricreative compatibilmente con l'età e il grado di autonomia e consapevolezza;
- f) per sensibilizzare e implementare comportamenti virtuosi la scuola deve prevedere all'ingresso un'informativa per famiglie, soggetti terzi e fornitori sulle misure da adottare.

2.4 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI

Le operazioni di pulizia e sanificazione in quanto misure generali ed efficaci di prevenzione alla diffusione del Covid-19, devono essere effettuate quotidianamente in modo accurato, ripetuto e scrupoloso. Particolare attenzione deve essere posta alle parti di possibile contatto con il virus e più frequentemente toccate: parte superiore e inferiore dei tavoli, sedie, interruttori, maniglie delle porte e infissi, ecc. e alle parti di maggior affluenza di esterni quale lo spazio accoglienza. L'individuazione di ulteriori superfici e spazi "critici" è oggetto di valutazione del responsabile della scuola.

Le pulizie e la sanificazione vanno effettuate indossando i dispositivi di protezione individuale previsti per tali attività dal Documento di Valutazione dei Rischi e gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la sanificazione.

L'attività di **sanificazione** è una procedura che prevede un livello di **detersione** e un livello di **disinfezione** secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministro della salute di data 22 maggio 2020 (prot. n. 0017644).

La **detersione** è l'insieme delle attività atte a rimuovere lo sporco: per far ciò possono essere usati prodotti detergenti, cioè prodotti privi di una etichetta che li identifichi come biocidi o presidi medico-chirurgici. Per garantire, infatti, la massima efficacia sanificante è necessario che prima di procedere alla disinfezione si rimuovano tutti i residui di sporco.

Per **disinfezione** si intendono tutti i procedimenti e le attività che permettono di abbattere la carica microbica di un ambiente. Per questo tipo di attività si usano prodotti, quali ipoclorito di sodio e alcool, attivi nei confronti di agenti patogeni e anche prodotti identificati come presidi medico chirurgici. Per i principi attivi da utilizzare per la disinfezione delle varie superfici, si rimanda al Rapporto ISS Covid-19 n. 19/2020 "*Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti dell'attuale emergenza Covid-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020*", presente al seguente link: https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216

L'attività di **sanificazione** può essere:

- **ordinaria (di prevenzione)**, cioè da svolgere quotidianamente e/o più volte al giorno, quale azione preventiva alla diffusione del Covid-19. Tale processo è in capo alle singole scuole/strutture. Deve essere effettuata una **detersione** frequente con acqua e detergenti seguita da **disinfezione** in particolare per le superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, bottoni dell'ascensore, corrimano, interruttori etc) e per i bagni. La procedura di sanificazione prevede l'aerazione costante prima, durante e dopo detersione/disinfezione;
- **straordinaria (di contrasto)**: nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto è necessario effettuare una sanificazione straordinaria (di contrasto) degli ambienti frequentati dal soggetto. L'attuale situazione epidemiologica richiede una strategia di intervento efficace ed efficiente volta alla qualità del risultato e all'implementazione del miglioramento delle condizioni lavorative. La sanificazione straordinaria deve essere rapida, flessibile e gestita in tempi certi. La sanificazione straordinaria (di contrasto) deve sempre e comunque essere preceduta dalla sanificazione ordinaria (di prevenzione). I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da pulire sono solo gli ambienti chiusi, ad uso esclusivo, dove il caso positivo Covid-19 ha soggiornato in modo stabile, compreso la cabina dell'ascensore se utilizzata in ragione della limitata aerazione dell'abitacolo. Non vi rientrano gli ambienti di transito quali ad es. ingresso/hall della scuola/struttura; corridoi; scale, ecc. La sanificazione straordinaria può essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria; non è necessario quindi che sia effettuata da una ditta esterna e che sia accompagnata da attestazione o certificazione. **In presenza di uno o più casi conclamati Covid-19 positivo è effettuata la sanificazione straordinaria (di contrasto)** dei luoghi e delle aree contaminati da Covid-19 utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) una sanificazione intensificata, più profonda e più dettagliata con ampliamento delle superfici rispetto a quelle ordinarie. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: maniglie delle porte, porte, maniglie e vetri delle finestre, arredi e suppellettili varie, muri, superfici dei servizi igienici e sanitari, strumentazioni varie come telefoni, fotocopiatrici/stampanti, ecc... La biancheria, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente; qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del

tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. Il personale che effettua questa sanificazione straordinaria deve indossare i seguenti DPI: filtrante respiratorio FFP2 senza valvola o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). I DPI monouso utilizzati vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto;

- b) la chiusura dell'aula/stanza per più di 7 giorni dall'ultima presenza del soggetto cui sia stata accertata la positività;
- c) l'utilizzo di strumentazione idonea per la sanificazione straordinaria tramite personale anche interno adeguatamente formato; in questo caso devono essere annotati sul registro previsto al punto 3.1 i prodotti/trattamenti utilizzati, la data dell'avvenuta sanificazione e il soggetto che ha operato.

Per quanto riguarda lo spazio accoglienza, utilizzato contemporaneamente da bambini di più gruppi/sezione con i loro accompagnatori, la **pulizia accurata** avviene a conclusione dell'orario degli ingressi. E' prevista la sanificazione quotidiana.

Nel caso di utilizzo dello stesso spazio/aula (es. psicomotricità) da parte di più gruppi/sezione occorre provvedere alla sanificazione dello spazio/aula, dei mobili, delle attrezzature e dei giochi utilizzati, tra un uso e l'altro.

2.5 IGIENE DEGLI OGGETTI E DEGLI ARREDI

Tutti gli arredi e i materiali devono essere opportunamente sanificati secondo quanto previsto dal punto 2.4 con le seguenti specificazioni:

- a) si possono usare lenzuola, asciugamani, bavaglini e tovaglioli, personali in tessuto, ma gli stessi devono essere lavati quotidianamente presso la scuola a 90°C oppure a 70° C se segue la stiratura;
- b) i giochi presenti nella sezione devono essere periodicamente sanificati;
- c) se le attrezzature e i giochi sono utilizzati in momenti diversi, nella stessa giornata, da più gruppi/sezioni, è necessario procedere alla sanificazione degli stessi tra un gruppo e l'altro; tuttavia:
 - 1) non è necessaria la sanificazione dei giochi e delle attrezzature all'aperto;
 - 2) i giochi messi a disposizione del/dei gruppo/i di bambini di due diverse sezioni durante il prolungamento di orario (anticipo e posticipo), ai sensi del punto 3.12, devono essere, di norma, dedicati se il prolungamento si svolge in uno spazio dedicato. Nell'impossibilità di individuare giochi dedicati, gli stessi devono essere esclusivamente quelli appartenenti alla sezione in cui si svolge il prolungamento d'orario che deve essere una delle due sezioni;
- d) per rispondere a particolari necessità del bambino, possono essere portati oggetti da casa, opportunamente sanificati e ad uso strettamente personale, nell'ambito di una valutazione progettuale tra scuola e famiglia;
- e) qualora vengano usati prodotti disinfettanti si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati alla bocca dei bambini.

2.6 GESTIONE AERAZIONE – RICAMBI D'ARIA

Per contrastare la diffusione dell'epidemia è necessario garantire la qualità dell'aria negli ambienti chiusi (indoor), l'aerazione rappresenta infatti una delle misure fondamentali per

la tutela della salute di tutti gli occupanti e costituisce una delle misure più efficaci per il contrasto alla diffusione del virus. Va quindi assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria spalancando le finestre dell'aula o dei locali dove soggiorna anche il personale per almeno 5 minuti ogni ora prevedendo, se necessario, pause dedicate. In caso di impossibilità di utilizzare le finestre deve comunque essere garantito il ricambio d'aria anche solo tramite l'apertura delle porte interne.

In caso di ventilazione forzata è opportuna la previsione di uno specifico protocollo di attuazione delle misure previste per ogni scuola definito in base alle dimensioni, alla complessità e alla tipologia dell'impianto, per mantenere unità trattamento aria (UTA) e condotte pulite e sanificate; per questa misura si rinvia anche a quanto previsto dal Protocollo generale della sicurezza sul lavoro vigente.

2.7 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Il coordinatore/responsabile assicura adeguata ed efficace comunicazione, alle famiglie, al personale scolastico operante a qualunque titolo e agli stakeholder, delle misure di sicurezza adottate con una nota informativa e con cartellonistica e indicazioni (**vedi Allegati A), B) e C)**), o altro supporto fisico, ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Vanno organizzate nei primi giorni di avvio delle attività didattiche apposite azioni informative e formative.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva delle famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

E' in capo al coordinatore/responsabile

- a) assicurare adeguata ed efficace comunicazione a tutti i soggetti interessati delle regole, indicazioni e modalità di accesso e comportamento previste dalla scuola nel progetto organizzativo;
- b) prevedere apposita segnaletica e cartellonistica (vedi Allegato A) indicante le principali misure e procedure adottate;
- c) prevedere una formazione specifica per rendere tutti consapevoli e parte attiva nell'adozione dei protocolli di prevenzione e del corretto uso dei DPI;
- d) dare informazione sulle procedure operative nel caso di riscontrata positività alla rilevazione della temperatura o di sintomi suggestivi di Covid-19;
- e) informare i soggetti interessati di eventuali indagini epidemiologiche in atto e delle disposizioni conseguenti.

3. MISURE ORGANIZZATIVE

3.1 PROGETTO ORGANIZZATIVO

Tenuto conto dei bisogni dei bambini, nel rispetto delle prescrizioni previste da queste linee di indirizzo e nell'ottica di garantire il servizio, il progetto organizzativo è volto a:

- a) porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata al contenimento e alla prevenzione del contagio da Covid-19;
- b) prevedere l'utilizzo di tutti gli spazi a disposizione;
- c) favorire il più possibile l'utilizzo degli spazi all'aperto rispetto alle aule;
- d) minimizzare le possibilità di interferenze fra gruppi/sezione che devono essere mantenuti distinti in ogni attività, fatte salve le indicazioni per il prolungamento di orario (anticipo e posticipo) previste dal punto 3.12;
- e) tracciare le sostituzioni del personale e di qualunque altra attività che veda il personale spostarsi per esigenze pedagogiche e/o organizzative in un gruppo sezione diverso dal proprio;
- f) implementare la collaborazione tra personale non docente e docente tenuto conto del profilo professionale, anche nel rapporto diretto coi bambini;
- g) dotare la scuola di un sistema di raccolta di rifiuti differenziata per mascherine e guanti monouso opportunamente segnalato prevedendo una specifica procedura per lo smaltimento nel rispetto di quanto previsto dal PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO vigente;
- h) limitare tutte le occasioni di assembramento;
- i) definire un piano delle pulizie e della sanificazione predisponendo un cronoprogramma ben definito da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato: il personale addetto alle pulizie firma il piano delle pulizie dopo l'avvenuta effettuazione o a fine giornata/turno;
- j) predisporre uno spazio idoneo a ospitare bambini e/o lavoratori con sintomatologia sospetta;
- k) prevedere la registrazione giornaliera delle presenze di tutti coloro che accedono alla scuola ad esclusione degli accompagnatori dei bambini;
- l) segnalare, per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili per i diversi gruppi/sezione;
- m) integrare nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini, l'acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l'età del bambino e con il suo grado di autonomia e consapevolezza.
- n) predisporre un "patto educativo di corresponsabilità" che richiami i principali contenuti di queste linee di indirizzo e dia conto della conseguente organizzazione della scuola con lo scopo di responsabilizzare il personale e le famiglie dei bambini che fruiscono il servizio. Il "patto educativo di corresponsabilità" è uno strumento di rafforzamento dell'alleanza scuola-famiglia per la salvaguardia della salute collettiva, che verrà consegnato e messo a disposizione, anche tramite strumenti elettronici, come informativa senza necessità di sottoscrizione dello stesso.

3.2 TRASPORTO ACCOMPAGNATO

E' cura della società affidataria del servizio di trasporto definire le modalità di accesso al servizio, il numero massimo di bambini trasportati, i posti che possono essere occupati,

l'igienizzazione delle mani e provvedere alla pulizia e sanificazione secondo le regole del trasporto pubblico.

Laddove previsto l'accompagnamento dei bambini durante il trasporto, il personale in servizio presso la scuola, con compiti di vigilanza dei bambini durante il trasporto, applica e rispetta le disposizioni indicate dalla società affidataria del servizio.

Durante il trasporto il personale che effettua la vigilanza deve indossare la mascherina FFP2 senza valvola e avere a disposizione il kit per gestire l'eventuale caso sospetto Covid-19, previsto dal punto 2.2.

Le precondizioni per accedere al servizio di trasporto sono in ogni caso quelle previste dal punto 2.1 per la presenza a scuola dei bambini.

3.3 ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO

L'accoglienza e il ricongiungimento sono momenti particolarmente delicati, per questo il genitore deve aver particolare cura nel rispettare le regole organizzative della scuola indicate nel progetto organizzativo. In particolare:

- a) un solo accompagnatore può accedere alla struttura per accompagnare/prendere il bambino indossando correttamente la mascherina, igienizzandosi le mani e rispettando il distanziamento interpersonale previsto; tuttavia se il genitore è accompagnato da altro figlio minore, oltre al figlio iscritto alla scuola dell'infanzia, anche quest'altro figlio può accedere alla scuola col genitore, secondo le modalità indicate nel progetto organizzativo della stessa;
- b) può essere previsto l'allargamento della fascia oraria di accesso dei bambini alla scuola; laddove possibile, differenziare i punti di ingresso e d'uscita in modo da limitare incroci di flussi di persone;
- c) ogni scuola definisce nella propria procedura di accesso all'edificio il numero massimo di adulti e bambini che possono essere compresenti nello spazio accoglienza. Il numero è fissato tenuto conto della superficie dello spazio accoglienza e del distanziamento di almeno un metro tra le persone presenti;
- d) il progetto organizzativo, previa valutazione del referente COVID, definisce il luogo deputato all'accoglienza e ricongiungimento, che può avvenire anche sulla soglia dell'aula del gruppo/sezione, purché il tempo di permanenza sia limitato alla consegna del bambino, dettando anche specifiche regole da seguire;
- e) gli armadietti per il cambio degli indumenti sono posti in zone distinte tra bambini di gruppi/sezioni diversi fermo restando che un armadietto può essere condiviso solo tra bambini del medesimo gruppo/sezione.

3.4 BAMBINI PER GRUPPO/SEZIONE

Il numero massimo di bambini per gruppo/sezione è di norma 24 bambini così come previsto dall'articolo 5, nono comma, della legge provinciale n. 13 del 1977. Ogni gruppo/sezione è stabile sia per quanto riguarda i bambini che gli insegnanti, fatto salvo quanto previsto al punto 3.12.

Se per esigenze di carattere organizzativo e/o didattico o per assenze, è necessario che un insegnante operi nella medesima giornata su più gruppi/sezione o in un gruppo/sezione non abituale, ne va mantenuta traccia e indossa la mascherina FFP2 senza valvola.

I genitori sono informati sulla composizione del gruppo/sezione e sul personale insegnante assegnato al rispettivo gruppo.

Trasferimenti o cambi sezione, debitamente motivati e autorizzati dal Coordinatore/Responsabile, devono essere tracciati.

3.5 INSERIMENTO BAMBINI NEOISCRITTI

Per gli inserimenti di nuovi bambini iscritti a scuola è individuato uno spazio, all'interno o all'esterno dell'edificio, dedicato alla permanenza dei nuovi bambini con il loro accompagnatore, massimo uno per bambino, gli insegnanti del gruppo/sezione e un piccolo gruppo di bambini già frequentanti. Gli accompagnatori dei bambini in inserimento devono, misurare la temperatura corporea all'ingresso nella scuola, indossare la mascherina FFP2 senza valvola, permanere in posizione di staticità durante l'inserimento e minimizzare i contatti con gli altri bambini.

Gli inserimenti sono organizzati in un piccolo gruppo stabile di bambini (di norma non più di 4 bambini neoiscritti) che verranno poi inseriti nel medesimo gruppo/sezione.

3.6 MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI DI BENI E SERVIZI

Ai fornitori esterni è consentito l'accesso esclusivamente con appuntamento e secondo la procedura definita dalla singola scuola in cui sono precisate modalità, percorsi e tempistiche predefinite.

Per favorire il tracciamento e prevenire la diffusione del contagio i fornitori, se devono entrare nei locali scolastici, devono essere tracciati in un apposito registro delle presenze.

La gestione degli appalti endoaziendali deve essere regolamentata tenuto conto delle indicazioni previste dal *Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro* in vigore.

3.7 USO DEGLI ASCENSORI, DEGLI SPOGLIATOI E DEI DEVICE

L'uso dell'ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o un bambino, può essere presente solo un accompagnatore, fatte salve situazioni particolari.

L'accesso allo spogliatoio è scaglionato e il numero di persone che possono essere presenti all'interno dello stesso è stabilito dal referente Covid-19 tenuto conto della metratura dello spazio. Il numero massimo di persone a cui è consentito essere presenti contemporaneamente nel locale adibito a spogliatoio deve essere affisso sulla porta dello stesso e deve essere rigorosamente rispettato. Si accede allo spogliatoio dopo l'igienizzazione delle mani e mantenendo indossata la mascherina che non può essere tolta.

E' possibile un uso promiscuo di telefoni, pc, tastiere, stampanti e qualunque altro *device* garantendo un'accurata igienizzazione degli stessi prima e dopo l'uso.

3.8 USO DEI SERVIZI IGIENICI E PULIZIA DEI BAMBINI

Nelle scuole con servizi igienici per bambini annessi alle aule, l'utilizzo è di norma esclusivo per il gruppo-sezione che svolge attività nell'aula. Nell'impossibilità di disporre di altre soluzioni, i servizi igienici annessi ad un'aula possono essere utilizzati anche da un altro gruppo-sezione con modalità di utilizzo e relative misure di pulizia da definire in una specifica procedura.

Nel caso di scuole con blocchi unici di servizi igienici per bambini di più gruppi/sezione, possono essere assegnate delle postazioni ai bambini del medesimo gruppo/sezione oppure prevedere la sanificazione tra l'utilizzo da parte di un gruppo/sezione e l'altro. E' importante evitare per quanto possibile, l'uso contemporaneo dei servizi igienici di bambini appartenenti a gruppi-sezioni diversi.

I servizi igienici devono essere puliti e igienizzati più volte al giorno e deve essere garantita l'aerazione dei locali mantenendo aperte le finestre per più tempo nell'arco della

giornata compatibilmente con le condizioni atmosferiche. Se i locali sono privi di finestre, gli estrattori d'aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di apertura del servizio.

Se è necessario utilizzare un fasciatoio tra più gruppi/sezione, prevedere l'igienizzazione dello stesso tra un utilizzo e l'altro. In caso di necessità d'intervento di più unità di personale (insegnante supplementare e operatore d'appoggio) è necessario organizzarsi in modo tale da contenere al minimo la compresenza ravvicinata.

Sia i servizi igienici che l'area fasciatoio vanno dotati di apposita cartellonistica relativa alle misure di sicurezza da porre in essere.

3.9 UTILIZZO DELLE AREE ESTERNE E DEGLI SPAZI COMUNI PER SVOLGERE ATTIVITA'

E' importante favorire il più possibile le attività all'aperto. Gli spazi esterni vanno suddivisi in modo da garantire spazi adeguati e definiti per ogni gruppo/sezione nella stessa giornata.

L'accesso agli spazi comuni interni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento del distanziamento tra gruppi/sezione diversi.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico, della protezione delle vie respiratorie, dell'igienizzazione delle mani e del numero massimo di persone presenti consentite.

Le modalità per lo svolgimento delle attività all'aperto e all'interno che prevedono la presenza di esterni e/o il raggruppamento di più gruppi/sezioni sono stabilite nell'**Allegato D)** che definisce, tenuto conto dell'andamento epidemiologico in essere e della collocazione del territorio nella fascia di rischio bianca o gialla o arancione, quali attività sono ammesse e quali le modalità con cui le stesse sono organizzate. Nel caso di inserimento del territorio in zona rossa si fa riferimento alle specifiche disposizioni che saranno approvate.

3.10 MENSA

La consumazione del pasto da parte dei bambini del gruppo/sezione avviene nelle aule, nello spazio mensa o all'aperto. Per la consumazione del pasto è ammesso l'utilizzo contemporaneo del medesimo spazio mensa per più gruppi/sezione purché i gruppi/sezione siano divisi tra loro tramite l'utilizzo di barriere fisiche (pannelli, arredi di dimensioni e altezza sufficiente ad evitare il contatto fisico e visivo tra bambini), garantendo comunque una distanza minima tra i gruppi non inferiore ai 1,5 metri con i bambini in posizione di staticità; in questo caso deve essere garantita maggiore aerazione e ricambio d'aria.

Durante la distribuzione del pasto deve essere garantito l'uso della mascherina da parte del personale e di tutte le altre misure di igiene e prevenzione previste.

Il personale in servizio consuma il pasto mantenendo tra di loro e rispetto ai bambini una distanza minima di 1,5 metri durante la consumazione del pasto e quindi senza protezione delle vie respiratorie; nel caso in cui non sia possibile garantire questo distanziamento interpersonale di 1,5 metri, dovranno essere interposte delle barriere fisiche tra le persone che consumano il pasto contemporaneamente.

Il personale non insegnante collabora con gli insegnanti secondo le mansioni del profilo professionale, anche nel rapporto diretto con i bambini; quando opera con più gruppi/sezione provvede alla igienizzazione delle mani nel passaggio tra un gruppo/sezione e l'altro e, nel caso di contatti ravvicinati, indossa la mascherina FFP2

senza valvola.

3.11 RIPOSO POMERIDIANO

Lo spazio riposo dei bambini deve essere organizzato garantendo una pulizia approfondita della biancheria e degli spazi e una corretta e costante aerazione, prima e dopo l'utilizzo; è ammesso l'utilizzo contemporaneo del medesimo spazio del riposo per più gruppi/sezione purché i lettini siano disposti garantendo il distanziamento tra un gruppo/sezione e l'altro di almeno 1,5 mt, con l'utilizzo di divisorii fisici e/o mobili di altezza tale da evitare il contatto visivo fra bambini di gruppi/sezioni diverse.

3.12 GRUPPI DEL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO (ANTICIPO E POSTICIPO)

Per il prolungamento dell'orario giornaliero è consentito costituire un gruppo misto di bambini, che provengono da non più di due gruppi/sezioni diversi; il gruppo del prolungamento così costituito deve rimanere stabile sia nell'orario dell'anticipo che nell'orario di posticipo; per l'utilizzo dei giochi si rinvia a quanto previsto dal punto 2.5.

3.13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Oltre alle misure di tutela previste dagli altri punti di queste linee di indirizzo, per i bambini con bisogni educativi speciali (BES) si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto anche delle attività definite nella progettazione specifica adottata:

- a) a partire da una valutazione specifica della situazione, potrà essere previsto per l'insegnante supplementare l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale: FFP2 senza valvola, visiera;
- b) le attività di inclusione e socializzazione del bambino devono avvenire nello stesso gruppo/sezione in cui è inserito e non devono esserci compresenze con altri bambini inseriti in gruppi/sezione diversi, fatto salvo quanto previsto dal punto 3.12;
- c) quotidianamente devono essere sanificate tutte le strumentazioni particolari utilizzate per le varie attività (tavoli e sedie particolari, carrozzine, strumentazione didattica ecc...);
- d) se il bambino con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al momento dell'accesso nella scuola si procede alla disinfezione delle parti sensibili e in particolare dei braccioli.

CARTELLO		POSIZIONE
Prescrizioni generali di sicurezza e contatti utili		ad ogni piano
Modalità di accesso al timbratore		in prossimità del timbratore
Modalità di utilizzo dell'ascensore (max 2 persone)		davanti all'ascensore a tutti i piani se l'ascensore consente il distanziamento
Modalità di utilizzo dell'ascensore		davanti all'ascensore a tutti i piani
Modalità di utilizzo delle scale		ad ogni pianerottolo di piano
Numero massimo persone		nelle zone accoglienza, spogliatoi, uffici e sale riunioni

CARTELLO	POSIZIONE
Come lavarsi le mani	 in prossimità dei servizi igienici NB – Dovrebbero già essere presenti
Obbligo di disinfettarsi le mani	 vicino a computer, stampanti, fotocopiatori, timbratori, che sono utilizzati da più persone
Come disinfettarsi la mani	 vicino al gel igienizzante
Arieggiare i locali	 in tutti i locali
Modalità di fruizione distributori automatici	 all'ingresso delle aree caffè ove presenti
Obbligo distanza di sicurezza	 ingressi, corridoi, saloni e zone di passaggio
Obbligo utilizzo mascherina Divieto di assembramento	

COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE



Durata dell'intera procedura: 40 – 60 secondi



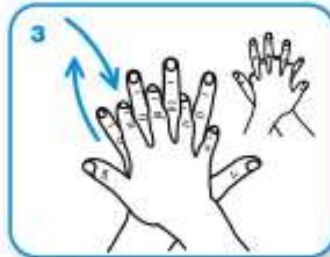
Bagna le mani con l'acqua



Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



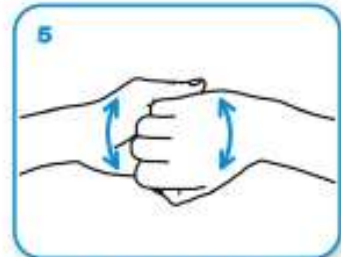
Friziona le mani palmo contro palmo



Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



Frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita strette tra loro nel palmo opposto e viceversa



Risciacqua le mani con l'acqua



Asciuga accuratamente con una salvietta monouso



Usa la salvietta per chiudere il rubinetto



Una volta asciutte, le tue mani sono sicure

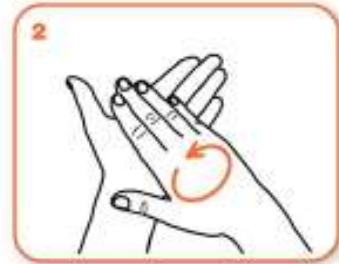
COME DISINFETTARSI LE MANI CON IL GEL IDROALCOLICO



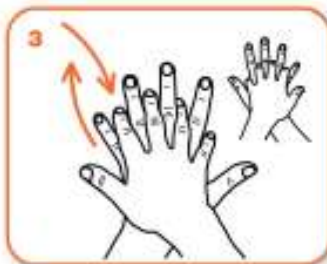
Durata dell'intera procedura: **20 – 30 secondi**



Versa nel palmo della mano una quantità di gel idroalcolico sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



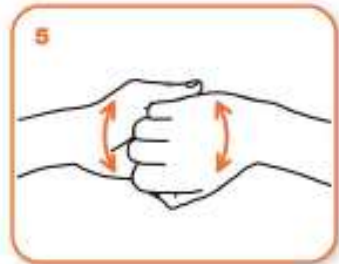
Friziona le mani palmo contro palmo



Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

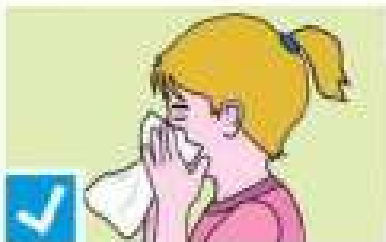
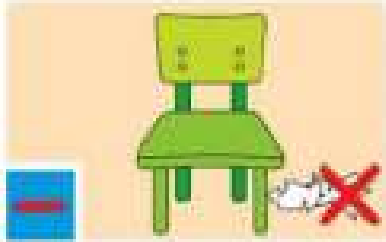
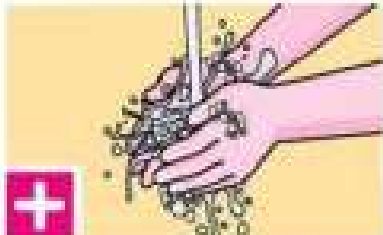


Frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Una volta asciutte, le tue mani sono sicure

Norme di comportamento quando si starnutisce

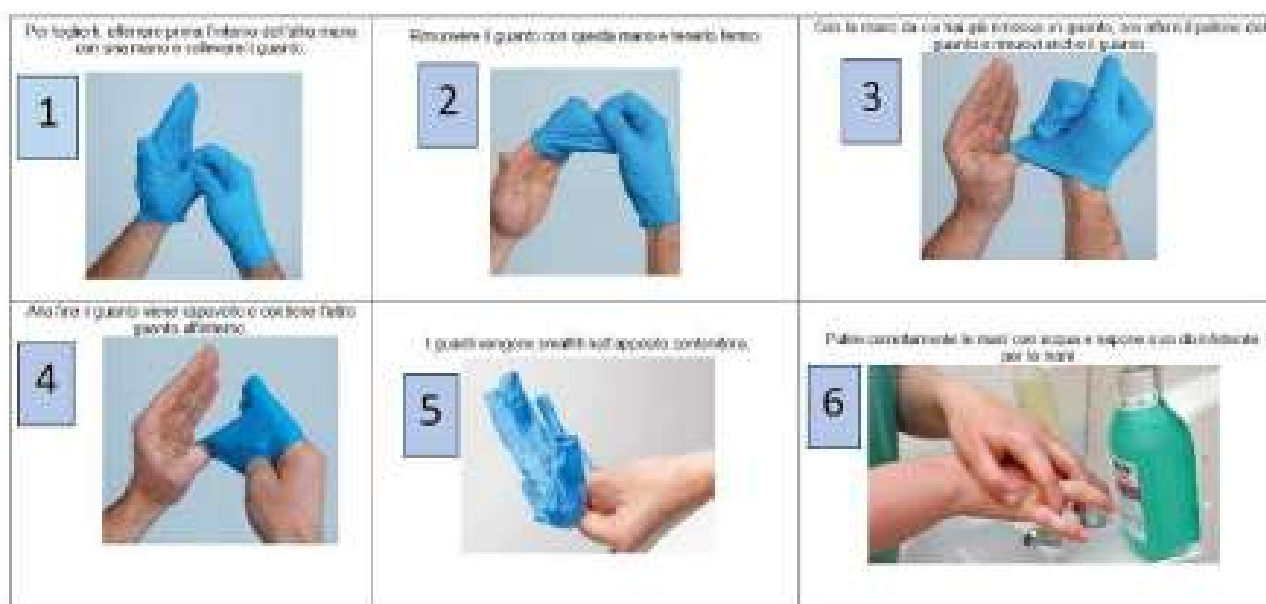
In linea di principio, si dovrebbe tossire o starnutire nell'incavo del braccio o in un fazzoletto, mantenere la distanza necessaria e allontanarsi dalle altre persone.	Usare un fazzoletto di carta per soffiarsi il naso, che deve essere smaltito subito dopo l'uso.	Non lasciare i fazzoletti usati in giro e non gettarli per terra. Non mettere il fazzoletto nei pantaloni, nella tasca della giacca, nella borsa, ecc.
		
Mettere i fazzoletti usati in un cestino della spazzatura chiuso a chiave. Il sacchetto di plastica sarà smaltito con i normali rifiuti domestici.	Lavarsi le mani frequentemente quando si ha il raffreddore!	
		

L'uso corretto dei guanti monouso

Indossare i guanti NON è un sostituto della disinfezione igienica delle mani!

I guanti monouso non devono essere indossati durante l'intero periodo di servizio. Devono essere indossati principalmente nelle seguenti situazioni e poi smaltiti correttamente.

- ✓ in caso di contaminazione prevedibile con escrezioni corporee, secrezioni ed escrementi, ad esempio nel trattamento di ferite, nel cambio dei pannolini, nel soffiare il naso o nell'aiutare i bambini ad andare in bagno
- ✓ nello smaltimento di secrezioni, escrementi o vomito.



Come si indossano le mascherine



Step 1:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina.



Step 2:

Controlla che la mascherina non sia rotta o che abbia buchi.



Step 3:

Distendi la mascherina e tieni la parte più rigida in alto e la parte colorata verso l'esterno.



Step 4:

Tieni la mascherina per gli elastici e agganciali dietro le orecchie.



Step 5:

Assicurati che la mascherina copra il naso e la bocca e che aderisca bene al viso e sotto il mento.



Step 6:

Sagoma bene il bordo superiore lungo i lati del naso verso le guance.

Come si tolgono le mascherine



Step 1:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina.



Step 2:

Evita di toccare la mascherina che potrebbe essere contaminata.



Step 3:

Tieni la mascherina per gli elastici sui bordi e sganciali da dietro le orecchie.



Step 4:

Sanifica la mascherina spruzzandola con una soluzione alcolica se devi riutilizzarla.



Step 5:

Getta la mascherina nel cestino dei rifiuti se è danneggiata o se ne usi una nuova. Non disperderla nell'ambiente.



Step 6:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone dopo aver toccato la mascherina.

La corretta gestione della maschera FFP2 senza valvola

È importante che vengano rispettate le seguenti misure igieniche:

- ✓ la maschera deve essere indossata correttamente (vedi illustrazioni) o per chi porta gli occhiali: prima la maschera, poi gli occhiali
- ✓ evitare di toccare o spostare la maschera mentre è indossata
- ✓ sostituire la maschera se è sporca o umida (aria respirabile) se possibile, non toccare l'esterno quando si toglie la maschera
- ✓ disinfettare la maschera secondo le istruzioni o smaltirla correttamente

Lavarsi le mani con acqua e sapone o un disinfettante per le mani. Apri e spiega la maschera. 1 	Usa un dito per premere la clip per naso. Metti il mento nella maschera o mettilo sopra la bocca e il naso. 2 	Tieni la maschera con una mano; con l'altra mano tirare l'elastico inferiore sopra la testa e posizionarlo sul collo. 3 
Posiziona l'anello superiore sopra le orecchie. Se necessario, stringere le linguette e regolare la fascia individualmente (se disponibile). 4 	Usa entrambi gli indici per adattare la clip nasale alla forma del naso. L'aria non deve essere inalata attraverso le aperture esistenti, ma attraverso la funzione di filtro della sostanza. 5 	Controllare la tenuta della maschera - regolare nuovamente se vi sono perdite d'aria eccessive (aperture). 6 

ALLEGATO D)

Modalità per lo svolgimento delle attività all'aperto e all'interno che prevedono la presenza di esterni e/o il raggruppamento di più gruppi/sezioni

Attività	Misure di intervento
Attività teatrali, letture o proposte analoghe all'aperto con esperti esterni	• Limitare la partecipazione a non più di due gruppi/sezione; • mantenere il/i gruppo/i-sezione unito senza incroci di flussi con altri gruppi; • assicurare un distanziamento non inferiore ai 2 metri fra bambini appartenenti a gruppi diversi; • assicurare che l'attività svolta dall'esperto esterno sia a una distanza di almeno 2 metri (con utilizzo della mascherina) dai bambini del gruppo più vicino; l'esperto esterno dovrà indossare la mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola (non di comunità); • prevedere momenti che NON comportino la partecipazione attiva di bambini o che comunque consentano di garantire il distanziamento previsto.
Attività all'aperto, diverse dal punto precedente, con esperti esterni	• Mantenere il gruppo/sezione unito, senza incroci di flussi con altri gruppi; • garantire una distanza fra i gruppi/sezione diversi non inferiore a 2 metri ; • qualora vi siano attività che prevedono brevi interazioni dell'esperto con i bambini, può essere coinvolto un unico gruppo e l'esperto deve indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di livello superiore (FFP2 senza valvola); • assicurarsi che l'esperto indossi sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica);
Attività all'interno con esperti esterni	• Assicurare l'ingresso a scuola nel rispetto dei protocolli specifici previsti dalle Istituzioni scolastiche; • mantenere il gruppo/sezione unito senza incroci di flussi con altri gruppi ; • assicurarsi che l'esperto indossi sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina FFP2 senza valvola); • garantire una distanza non inferiore ai due metri tra esperto esterno e il bambino più vicino; • arieggiare costantemente i locali.
Uscite sul territorio non finalizzate al raggiungimento di luoghi all'aperto.	In zona gialla e arancione le passeggiate all'aperto vanno autorizzate a condizione che vengano effettuate in spazi non frequentati in quel momento dalla popolazione e non siano comunque finalizzate al raggiungimento di luoghi al chiuso.
Uscite sul territorio finalizzate allo svolgimento di attività in luogo chiuso (es biblioteca, musei chiese ecc...)	• Mantenere il gruppo/sezione unito senza incroci di flussi con altri gruppi; • assicurare un distanziamento non inferiore ai 2 metri fra bambini appartenenti a gruppi/sezioni diversi o altre persone presenti; • se si necessita di mezzi di trasporto per raggiungere il luogo di destinazione, gli stessi devono essere dedicati, i bambini devono indossare la mascherina per tutto il tempo viaggio.

Incontri all'aperto fra bambini nidi d'infanzia e bambini scuole dell'infanzia	• Limitare il numero dei bambini e non prevedere attività che comportino il mancato distanziamento; prevedere solo attività che comportano il distanziamento; • mantenere il gruppo/sezione unito senza incroci di flussi con altri gruppi o con bambini del nido d'infanzia; • assicurare un distanziamento non inferiore ai 2 metri fra bambini appartenenti a gruppi/sezioni o istituzioni diverse;
Incontri di gruppo all'aperto con genitori dei bambini della stessa sezione in assenza di bambini	• Garantire gli incontri con i genitori dei bambini del gruppo/sezione nel rispetto delle misure per l'accesso previste nei protocolli; • assicurarsi che siano indossate mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola per tutti (no mascherine di comunità); • assicurare un distanziamento interpersonale di 2 metri (si consiglia di posizionare delle sedie o postazioni già distanziate).
Attività canore dei bambini all'aperto con la presenza di persone esterne	• <u>In zona bianca</u> limitare la partecipazione a non più di due gruppi/sezione; <u>in zona gialla</u> la partecipazione è limitata a un solo gruppo/sezione; • mantenere il/i gruppo/i-sezione unito senza incroci di flussi con altri gruppi; • assicurare un distanziamento non inferiore ai 2 metri fra bambini appartenenti a gruppi diversi; • assicurare un distanziamento minimo di almeno 2 metri tra gli esterni e i bambini del gruppo più vicino; • assicurarsi che gli esterni indossino i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica in zona bianca e FFP2 senza valvola in zona gialla).
Attività canore dei bambini dello stesso gruppo/sezione all'interno	Mantenere il locale ben areato durante l'attività canora con i bambini dello stesso gruppo/sezione nella propria aula;
Incontri con genitori e con soggetti facenti parte della rete dei servizi (es. assistente sociale) all'interno della scuola	• Effettuare colloqui individuali con i genitori all'interno della scuola nel rispetto delle misure per l'accesso previste nei protocolli; • in zona arancione il colloquio individuale, in presenza, insegnante-genitore deve essere limitato a casi eccezionali e in ogni caso è soggetto a valutazione del coordinatore della scuola, sentito il parere dell'insegnante di riferimento; • in relazione alle dimensioni dello spazio, pur privilegiando le modalità a distanza, è possibile l'effettuazione di incontri con esperti con un ridotto numero di partecipanti per specifiche situazioni; • i partecipanti devono indossare i dispositivi delle vie respiratorie solo FFP2 senza valvola per l'intera durata del colloquio • durante il colloquio mantenere un distanziamento non inferiore a 2 metri; • dev'essere garantita l'aerazione del locale per tutta la durata dell'incontro; • tutti gli oggetti (sedie, maniglie, braccioli, pulsanti ecc.) devono essere sanificati come da protocollo.
Attività specifiche per bambini con BES	• Sono possibili osservazioni di esperti esterni dell'APSS o di strutture convenzionate; • è possibile l'osservazione conoscitiva da parte di educatrici di nido o insegnanti di altre istituzioni;

	• l'osservatore deve indossare mascherina FFP2 senza valvola; • si richiede di limitare al massimo le interazioni della persona esterna con i bambini; • sulla base delle indicazioni del gruppo interdisciplinare è possibile autorizzare le visite presso gli spazi interni delle scuole del primo ciclo a condizione non siano presenti bambini della primaria; • ulteriori attività possono essere autorizzate di volta in volta subordinatamente alla possibilità di mettere in atto le misure di tutela definite.
Attività di programmazione in presenza di personale della stessa sezione	• Indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti nel protocollo; • garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro in zona bianca e due metri in zona gialla e arancio; • rendere disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani ; • garantire l'igienizzazione degli spazi e degli oggetti; • Preferire l'uso di materiale (penne, cartoncini ecc) personale, qualora ciò non fosse possibile igienizzare le mani prima e dopo l'uso del materiale; • arieggiare il locale frequentemente e compatibilmente con le condizioni atmosferiche; • mantenere traccia su apposito registro dell'attività svolta e delle persone presenti.
Attività di programmazione in presenza di personale della stessa sezione	• Indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti nel protocollo; • garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro in zona bianca e due metri in zona gialla e arancio; • rendere disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani ; • garantire l'igienizzazione degli spazi e degli oggetti; • Preferire l'uso di materiale (penne, cartoncini ecc) personale, qualora ciò non fosse possibile igienizzare le mani prima e dopo l'uso del materiale; • arieggiare il locale frequentemente e compatibilmente con le condizioni atmosferiche; • mantenere traccia su apposito registro dell'attività svolta e delle persone presenti.
Riunioni in presenza di personale di sezioni diverse, Collegio del personale e Comitato di gestione	• Indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 senza valvola; • garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro in zona bianca e due metri in zona gialla; • rendere disponibili prodotti igienizzanti per le mani; • organizzare lo spazio in modo che la persona utilizzi esclusivamente i posti a sedere che garantiscano il distanziamento sociale e che siano chiaramente identificati. Le sedute devono essere igienizzate prima di ciascun utilizzo; • non cambiare durante l'attività il proprio posto con un altro; • garantire l'igienizzazione degli spazi e degli oggetti; • preferire l'uso di materiale (penne, cartoncini ecc) personale, qualora ciò non fosse possibile igienizzare le mani prima e dopo l'uso del materiale; • arieggiare il locale frequentemente e compatibilmente con le condizioni atmosferiche; • mantenere traccia su apposito registro dell'attività svolta e delle persone presenti; • vietare i lavori di gruppo che non consentano il distanziamento interpersonale;

	• privilegiare, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, lo spazio all'aperto.
--	---

LINEE DI INDIRIZZO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DEL PRIMO E SECONDO CICLO

(scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado, istituzioni formative)

da settembre 2021

INDICE

1. Premessa

- 1.1 Valutazione dei rischi;
- 1.2 Referente COVID.

2. Misure di igiene e prevenzione

- 2.1 Rilevazione della temperatura corporea e gestione di casi sospetti;
- 2.2 Dispositivi di prevenzione e protezione (individuale e collettiva);
- 2.3 Igiene personale;
- 2.4 Distanziamento;
- 2.5 Sanificazione degli ambienti, degli spazi e degli oggetti;
- 2.6 Gestione aerazione – ricambi d'aria (naturale e artificiale);
- 2.7 Informazione e formazione (*per tutti compresa utenza esterna*).

3. Misure organizzative

- 3.1 Articolazione del servizio;
- 3.2 Accesso: misure di contenimento del rischio;
- 3.3 Accesso da parte di soggetti terzi, prestatori di forniture e servizi;
- 3.4 Uso degli ascensori;
- 3.5 Spostamenti interni alla scuola;
- 3.6 Studenti per gruppo/classe e aula e progetto organizzativo;
- 3.7 Uso di aree esterne per svolgere attività e degli spazi comuni;
- 3.8 Attività laboratoriali;
- 3.9 Attività di educazione motoria;
- 3.10 Mensa;
- 3.11 Servizi igienici;
- 3.12 Modalità per lo svolgimento di esami di vario tipo;
- 3.13 Disposizioni particolari per studenti con disabilità certificata, ai fini dell'inclusione scolastica (legge 104/1992);
- 3.14 Uscita dalla scuola;
- 3.15 Uscite didattiche e viaggi istruzione.

1. Premessa

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, del “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” adottato con decreto del Ministero dell'Istruzione in data 6 agosto 2021, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, delle ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento e dei documenti redatti dal Dipartimento di prevenzione della APSS, nonché del Piano scuola della Provincia Autonoma di Trento 2021/2022 sono state predisposte queste linee di indirizzo rivolte alle istituzioni scolastiche e formative, provinciali e paritarie, del primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado, istituzioni formative).

In relazione alla situazione di emergenza sanitaria nazionale, considerata la necessità di offrire delle indicazioni per la riapertura delle scuole, si riportano di seguito gli indirizzi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, volti a minimizzare, quanto più possibile, le probabilità di trasmissione in un ambito in cui la particolarità dei rapporti e delle relazioni interpersonali, rendono la gestione della sicurezza particolarmente critica e delicata. Il documento è strutturato e suddiviso in macroaree in modo da renderlo mirato nella focalizzazione dei rischi e delle misure atte al loro contenimento, favorendone così una rapida comprensione.

L'analisi si sviluppa considerando le fasi del processo dell'attività scolastica che vede coinvolti gli studenti e il personale, e le relative “criticità”, tenendo presente le principali misure di sanità pubblica che hanno mostrato maggiore evidenza scientifica:

- a) il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
- b) il mantenimento dei gruppi/classe stabili;
- c) la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento) o incroci di flussi di persone;
- d) il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (*droplet*, contatto e aerosolizzazione) in particolare alle contaminazioni da *droplet* in relazione alle superfici di contatto;
- e) la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
- f) l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;
- g) l'adeguata pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
- h) la disponibilità di un'efficace informazione e comunicazione;
- i) la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

Nel rispetto delle misure di cui sopra, devono essere previste dalle organizzazioni scolastiche e formative misure organizzative finalizzate a favorire ingressi scaglionati, a evitare gli assembramenti, a favorire l'attività all'aperto, a garantire idoneo distanziamento sia per gli studenti che per tutto il personale, per l'intero periodo di attività scolastica.

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti nell'osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro; quindi è importante sottolineare la necessità di un atto di responsabilizzazione nel garantire adeguate misure di tutela da parte del personale scolastico, da parte delle famiglie e degli studenti che fruiscono del servizio anche accettando un patto di corresponsabilità.

E' necessaria dunque una responsabilizzazione collettiva adottando le misure di precauzione previste da queste linee di indirizzo.

Le indicazioni fornite in queste linee di indirizzo sono quindi un elenco di criteri guida da contestualizzare nelle specifiche realtà scolastiche e potrebbero subire modifiche e/o integrazioni in relazione all'evoluzione sia dello stato di emergenza, sia dei provvedimenti adottati a livello nazionale e locale.

1.1 Valutazione dei rischi

Sulla base delle indicazioni presenti in queste linee guida ogni Dirigente/Responsabile dell'istituzione scolastica e formativa aggiorna e tiene aggiornato il documento valutazione dei rischi tenendo conto delle situazioni particolari presenti nell'istituzione stessa.

Nel documento di valutazione dei rischi (DVR), che è di fatto lo strumento deputato all'individuazione dei rischi specifici, sono definite le fasi o i momenti critici in cui si evidenziano i maggiori rischi di contagio con la conseguente individuazione delle misure di prevenzione o protezione. La valutazione dei suddetti rischi può anche essere inserita in uno specifico allegato nel quale sono delineate le misure per gestire i rischi di trasmissione del contagio, all'interno e intorno agli edifici, nonché le situazioni di emergenza anche in relazione ai mutamenti della situazione epidemiologica e dei relativi provvedimenti che dovessero essere adottati. Sono inoltre individuati i soggetti deputati a garantire l'attuazione delle misure previste nel DVR anche in relazione alla specificità delle singole strutture.

In merito alla sorveglianza sanitaria si ritiene ancora necessario, come stabilito e disciplinato a livello nazionale, prevedere l'individuazione da parte di ogni istituzione scolastica e formativa, anche in convenzione con altre istituzioni o tramite i medici dei servizi territoriali dell'Inail, di un medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria prevista dall'articolo 41 del D. Lgs 81/2008, nonché la "sorveglianza sanitaria eccezionale" prevista dall'articolo 83 del D.L. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, per i cosiddetti "lavoratori fragili" che ne fanno richiesta a mezzo certificato del medico di medicina generale.

1.2 Referente COVID.

Il percorso di riapertura del servizio scolastico comporta una serie di verifiche programmatiche e operative che necessitano di un sistema il più possibile organizzato e in cui è necessario fornire al datore di lavoro uno specifico supporto. A tal fine, è prevista l'individuazione della figura del Referente Covid-19.

E' auspicabile che la persona individuata, in virtù delle funzioni richieste e delle misure che devono essere messe in atto, abbia competenze anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il referente Covid-19 può comunque coincidere con il datore di lavoro in particolare nei casi in cui lo stesso svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione.

Vista l'organizzazione delle Istituzioni scolastiche e formative, si può ritenere che il ruolo di referente Covid-19 possa essere ricoperto dal Dirigente/Responsabile o suo collaboratore, o dal RSPP, o da un ASPP, con la collaborazione di altri soggetti in possesso dei requisiti previsti individuati nelle singole realtà scolastiche. Il suo nominativo è comunicato a tutto il personale dell'istituzione scolastica e formativa.

Per l'individuazione e le funzioni del Referente Covid-19 si rimanda al Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro, vigente.

2. Misure di igiene e prevenzione

2.1 Rilevazione della temperatura corporea e gestione di casi sospetti;

- a) Nel rispetto delle disposizioni previste dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, art. 1 e sue disposizioni attuative, le ulteriori precondizioni per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale a vario titolo operante e dei soggetti terzi, sono:
 - l'assenza di sintomi suggestivi di Covid-19 e/o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;
 - non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
 - non essere stati a contatto stretto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, fatte salve successive disposizioni.
- b) Chiunque ha sintomi suggestivi Covid-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve rimanere a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e alla responsabilità genitoriale rispetto allo stato di salute dei minori affidati.
- c) Al momento dell'accesso a scuola il personale e i terzi sono sottoposti al controllo della temperatura corporea, secondo le modalità organizzative definite dal responsabile della scuola.

- d) Come ulteriore misure di sicurezza, al momento dell'accesso a scuola anche per gli studenti, è prevista la rilevazione della temperatura corporea, compatibilmente con gli strumenti a disposizione e se può essere rilevata senza creare assembramenti che riducono la distanza interpersonale a meno di un metro.
- e) In ogni caso agli studenti, in presenza di sintomi influenzali, è misurata la temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazione messi a disposizione (strumenti che non prevedono il contatto con lo studente ad esempio il termometro a infrarossi).
- f) Il Dirigente/Responsabile comunica a tutti i soggetti interessati, con apposita nota informativa le regole, le indicazioni e le modalità di accesso e comportamento previste dalla scuola, anche in relazione a ulteriori previsioni contenute nel Protocollo per la sicurezza sul lavoro vigente.
- g) Se trattasi di lavoratore, per considerare e trattare il sospetto caso Covid-19, si rinvia a specifico protocollo di intervento in ambito scolastico, predisposto dall'autorità sanitaria, che sarà comunicato alle scuole; questo protocollo è predisposto tenendo conto del Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento.
- h) Se trattasi di studente, è considerato sospetto caso Covid-19 il caso in cui si rileva una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o sintomi suggestivi di Covid-19. In questo caso lo studente viene accudito dal personale fino all'arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo possibile), distanziandolo dal resto del gruppo/classe in un locale/spazio separato e facendo indossare allo studente una mascherina chirurgica. In questo caso il personale deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo). Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il medico, valutato il caso, se conferma l'ipotesi di possibile caso Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l'avvio dell'inchiesta epidemiologica e l'applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario. Nel caso di studente maggiorenne, lo stesso deve allontanarsi quanto prima dalle strutture scolastiche e seguire l'iter sopra evidenziato; per considerare e trattare il sospetto caso Covid-19, si rinvia in particolare a specifico protocollo di intervento in ambito scolastico predisposto dall'autorità sanitaria.
- i) La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella scuola necessita l'attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico: in tale situazione l'autorità sanitaria dispone l'attuazione di tutte le misure ritenute idonee attivando uno specifico protocollo di intervento in ambito scolastico;
- j) **quarantenamento classi:** nelle Istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione professionale la classe è posta in quarantena nel caso della presenza accertata di almeno due positività tra gli studenti che frequentano la stessa classe, secondo una contestuale valutazione del Dipartimento di prevenzione dell'APSS; disposizione quest'ultima che potrà subire mutazioni in funzione dell'evoluzione della pandemia.
- k) In situazioni particolari e contestualizzate sarà cura del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari definire i criteri e stabilire le classi di studenti coinvolti nel quarantenamento.
- l) L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da Covid-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti "l'avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Per lo studente che rientra dopo un soggiorno all'estero si rimanda alle indicazioni del Ministero della Salute e dell'Azienda sanitaria rispettivamente sul sito:

www.salute.gov.it

<https://www.apss.tn.it/Novita/Notizie/Ingressi-e-rientri-dall-estero-cosa-fare>

2.2 Dispositivi di prevenzione e protezione (individuale e collettiva)

Tutte le persone che entrano a scuola, a partire da quando sono nelle sue pertinenze e anche all'aperto, devono indossare la mascherina (ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni).

Nel dettaglio:

- a) tutto il personale della scuola, operante a qualunque titolo, deve indossare la mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola, secondo quanto indicato dalla lettera c). Il datore di lavoro fornisce le mascherine e informa tutto il personale su quando vanno utilizzate, dove sono messe a disposizione e dove smaltirle;
- b) gli studenti e i soggetti terzi indossano la mascherina chirurgica o di comunità che le disposizioni statali definiscono *“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”*, fatto salvo le deroghe previste dalle lettere c), d) ed e) e punto 3.9;
- c) laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico tra studenti in posizione di staticità è fondamentale rafforzare tutte le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare, in particolare nei luoghi chiusi, solo mascherine di tipo chirurgico fatto salvo quanto previsto al punto e);
- d) deroghe all'obbligo dell'utilizzo della mascherina sono possibili per le classi in cui tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale, o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità e sia garantito il rispetto del distanziamento previsto;
- e) deroghe all'obbligo dell'utilizzo della mascherina è possibile per gli studenti certificati come previsto al punto 3.13 nonché per lo svolgimento di attività sportive nel rispetto delle condizioni declinate al punto specifico di questo documento.
- f) la mascherina FFP2 senza valvola è prevista in specifiche situazioni:
 - 1) prescrizione del medico competente;
 - 2) nei casi previsti dalle ordinanze sulla base delle condizioni epidemiologiche;
 - 3) alta possibilità di contatto per tempo prolungato da parte del personale con secrezioni dello studente;
 - 4) contatto stretto prolungato (15 minuti o più);
 - 5) nei casi previsti in materia di distanziamento
 - 6) nella gestione del sospetto caso COVID-19;
 - 7) eventuali ulteriori indicazioni dei rispettivi datori di lavoro, tenuto conto di specifiche situazioni che andranno valutate caso per caso;
- g) per le mascherine chirurgiche è necessario informare il personale in particolare su quando vanno utilizzate dove sono messe a disposizione e dove smaltirle;
- h) al personale e agli studenti, qualora gli studenti svolgano attività didattiche in cui gli stessi sono equiparati ai lavoratori, le scuole devono attrezzarsi e fornire un numero adeguato di dpi secondo quanto previsto nei protocolli di categoria e nel DVR;
- i) deve essere predisposta un'informativa relativa ai dispositivi e alle misure igieniche;
- j) per la gestione (assistenza) di eventuali casi sospetti Covid-19, avere in dotazione kit che includano i seguenti elementi: filtrante facciale FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo), occhiali o protezione facciale, guanti monouso (vedi Allegato per modalità di utilizzo);
- k) per il supporto degli studenti con disabilità uditiva può essere valutata la possibilità dell'utilizzo di mascherine monouso trasparenti ad uso medico di tipo speciale certificate

Dispositivi di protezione collettiva

In particolare le postazioni del personale addetto al front office possono essere dotate di schermi separatori quali dispositivi di protezione collettiva, come misura integrativa, che non fanno comunque venir meno l'obbligo di garantire il distanziamento previsto e l'uso della mascherina. Come schermi separatori possono essere utilizzate barriere fisiche in materiale impermeabile e igienizzabile. La presenza dello schermo non sostituisce in alcun caso la mascherina.

2.3 Igiene personale

- a) La scuola deve garantire l'igiene delle mani e a tal fine mette a disposizione distributori di gel igienizzante in più postazioni, tra cui:

1. ingresso scuola;
 2. in tutti i locali di passaggio e nei locali in cui se ne ravvisi la necessità.
- b) Il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro (vedi Allegato), deve avvenire il più possibile e, in ogni caso, quando vi sia la necessità in particolare dopo aver starnutito e/o tossito. L'uso di guanti non sostituisce il lavaggio delle mani.
 - c) Evitare, per quanto possibile, asciugamani a getto d'aria e utilizzare salviette usa e getta al fine di evitare la possibile dispersione di *droplet* e la circolazione di getti d'aria.
 - d) Prevedere, all'ingresso, un'informativa per famiglie, studenti e soggetti terzi e fornitori sulle misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus, in particolare in merito all'igiene delle mani.

2.4 Distanziamento

Il distanziamento fisico, l'uso dei dispositivi delle vie respiratorie e le misure di igiene rimangono le azioni prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus. Come dettato dal D.L. 6 agosto 2021 n. 111 è pertanto raccomandato il rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali e logistiche non lo consentano. Il CTS precisa che *“laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”* (Decreto Ministero istruzione 6 agosto 2021).

Si rende pertanto necessario il rispetto delle modalità organizzative descritte in questo documento che possono impattare sul “modo di fare scuola” e che pertanto devono essere pensate e proporzionate, dalla singola scuola, in base all'età degli studenti:

- a) aumentare gli spazi didattici complessivi;
- b) fare particolare attenzione allo studio e alla rimodulazione del *layout* delle aule destinate alla didattica, in particolare va rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici tenendo conto degli indici di funzionalità didattica; ove le condizioni strutturali e logistiche lo consentono prevedere un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e di 2 metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnanti e studenti;
- c) in tutti i locali scolastici destinati alla didattica, ivi comprese biblioteca, aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli studenti deve essere considerato un indice di affollamento tale da non creare assembramenti e garantire, fatto salvo quanto previsto al punto 3.6, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche specifiche proprie degli istituti tecnici o professionali, della formazione professionale.

Per gli istituti coreutici musicali le attività didattiche che prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali devono essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e tenendo conto anche del Protocollo per le attività di spettacolo attualmente in vigore;

- d) negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, devono essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, evitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica (vedi Allegato);
- e) per lo svolgimento della ricreazione e di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno;
- f) eliminare le interferenze tra i flussi di studenti.

2.5 Sanificazione degli ambienti, degli spazi e degli oggetti

Le operazioni di pulizia e sanificazione in quanto misure generali ed efficaci di prevenzione alla diffusione del COVID-19, devono essere effettuate **in modo accurato e scrupoloso**, quotidianamente e **più volte al giorno dove previsto dal piano delle pulizie**. Le pulizie e la sanificazione vanno effettuate indossando i dispositivi di protezione individuale previsti per tali attività dal Documento di Valutazione dei Rischi e gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente prima, durante, dopo la sanificazione.

L'attività di sanificazione è una procedura che prevede un livello di **detersione** e un livello di **disinfezione**

secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministro della salute di data 22 maggio 2020 (prot. n. 0017644).

La **detersione** è l'insieme delle attività atte a rimuovere lo sporco: per far ciò possono essere usati prodotti detergenti, cioè prodotti privi di una etichetta che li identifichi come biocidi o presidi medico-chirurgici. Per garantire, infatti, la massima efficacia sanificante è necessario che prima di procedere alla disinfezione si rimuovano tutti i residui di sporco.

Per **disinfezione** si intendono tutti i procedimenti e le attività che permettono di abbattere la carica microbica di un ambiente. Per questo tipo di attività si usano prodotti, quali ipoclorito di sodio e alcool, attivi nei confronti di agenti patogeni e anche prodotti identificati come presidi medico chirurgici.

L'attività di **sanificazione** può essere:

- **ordinaria (di prevenzione)**, cioè da svolgere quotidianamente e/o più volte al giorno, quale azione preventiva alla diffusione del Covid-19. Tale processo è in capo alle singole scuole/strutture che si servono di personale dipendente o di aziende di pulizia esterne. Deve essere effettuata una **detersione** frequente e comunque sempre a fine giornata con acqua e detergenti seguita da **disinfezione** in particolare per le superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, bottoni dell'ascensore, corrimano, interruttori etc) e per i bagni. La procedura di sanificazione prevede l'aerazione costante prima, durante e dopo detersione/disinfezione.
- **straordinaria (di contrasto)**: nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto è necessario effettuare una **sanificazione straordinaria (di contrasto)** degli ambienti frequentati dal soggetto, come previsto dalle *"Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza"*. L'attuale situazione epidemiologica richiede una strategia di intervento efficace ed efficiente volta alla qualità del risultato e all'implementazione del miglioramento delle condizioni lavorative. La sanificazione straordinaria deve essere rapida, flessibile e gestita in tempi certi.

I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da pulire sono solo gli ambienti chiusi, ad uso esclusivo, dove il caso positivo Covid-19 ha soggiornato in modo stabile, compreso il vano ascensore in ragione della limitata aerazione dell'abitacolo. Non vi rientrano gli ambienti di transito quali ad es. ingresso/hall della scuola/struttura; corridoi; scale, ecc...

In presenza di uno o più casi conclamati Covid-19 positivo:

- a) **i collaboratori scolastici o personale addetto alle pulizie può effettuare** la sanificazione straordinaria (di contrasto) dei luoghi e delle aree contaminati da Covid-19 utilizzando una delle seguenti modalità:
 - una sanificazione intensificata, più profonda e più dettagliata con ampliamento delle superfici rispetto a quelle ordinarie. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: maniglie delle porte, porte, maniglie e vetri delle finestre, arredi e suppellettili varie, muri, superfici dei servizi igienici e sanitari, strumentazioni varie come telefoni, fotocopiatrici/stampanti, ecc... La biancheria, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente; qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. Il personale che effettua questa sanificazione straordinaria deve indossare i seguenti DPI: filtrante respiratorio FFP2 senza valvola o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). I DPI monouso utilizzati vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto;
 - chiusura dell'aula/stanza per più di 7 giorni da quando ha soggiornato la persona risultata positiva;
 - utilizzo di strumentazione idonea per la sanificazione straordinaria utilizzate dai collaboratori scolastici o addetto alle pulizie adeguatamente formato;
- b) **si può ricorrere al conferimento del servizio di sanificazione straordinaria a una ditta esterna specializzata (non obbligatorio) in quest'ultimo caso non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione.**
- c) **La sanificazione straordinaria, come tutte le azioni di pulizia volte a prevenire la diffusione del contagio, se eseguita da personale interno deve essere annotata su apposito registro.**

2.6 Gestione aerazione – ricambi d'aria (naturale e artificiale)

Per contrastare la diffusione dell'epidemia garantire la qualità dell'aria negli ambienti chiusi (indoor), l'aerazione rappresenta uno dei principali determinanti fondamentali nella tutela della salute di tutti gli occupanti. Va assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria mediante la ventilazione naturale o

forzata di tutti gli ambienti per la quale è opportuna la previsione di uno specifico protocollo di attuazione delle misure previste per ogni scuola definito in base alle dimensioni, alla complessità e alla tipologia di impianto, per mantenere unità trattamento aria (UTA) e condotte pulite e sanificate. Se è utilizzata la ventilazione naturale si raccomanda di spalancare le finestre almeno 5 minuti ogni ora, compatibilmente con le situazioni climatiche, prevedendo anche più intervalli nella giornata. Per questa misura si rinvia a quanto previsto dal Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro vigente

2.7 Informazione e formazione (per tutti compresa utenza esterna)

È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: il dirigente/responsabile assicura adeguata ed efficace comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti.

E' utile prevedere un'attività formativa specifica in presenza al rientro per gli studenti rapportata all'età degli stessi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti.

Favorire, almeno nella prima fase, l'acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informative interne alla scuola con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie.

E' utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai familiari degli studenti perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio.

Vanno organizzate nei primi giorni di avvio delle attività didattiche apposite azioni informative e formative nonché esercitazioni al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicità, coinvolgendo tutta la comunità scolastica.

E' importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

Il Dirigente/Responsabile:

- a) comunica a tutti i soggetti interessati con apposita nota informativa le regole, indicazioni e modalità di accesso e comportamento previste dalla scuola nel progetto organizzativo e quanto previsto da queste linee di indirizzo;
- b) se compatibile con la normativa in materia di privacy, prevede una comunicazione alle famiglie sull'avvenuto riscontro di un caso Covid-19 nella scuola, offrendo elementi utili ai fini della comprensione delle modalità attuate per la gestione del caso;
- c) prevede una formazione specifica per rendere tutti consapevoli e parte attiva nell'adozione dei protocolli di prevenzione e del corretto uso dei DPI;

3. Misure organizzative

3.1 Articolazione del servizio

L'articolazione del servizio scolastico è di competenza dell'autonomia didattica e organizzativa delle singole scuole che possono prevedere:

- a) un'organizzazione differenziata a seconda dell'orario di inizio della lezione;
- b) alternanza fra le classi; predisposizione di un orario con definizione chiara e univoca tenendo conto anche dell'articolazione del servizio tra attività didattiche in presenza e a distanza;
- c) calendarizzazione settimanale o mensile del servizio.

Se funzionale all'organizzazione è possibile valutare la possibilità di effettuare gli intervalli scaglionati per classi e piani (es. 2 classi per piano) in orari diversi. Il Dirigente/Responsabile mette in atto misure per:

- a) sanificare spesso le superfici sensibili dei distributori automatici e indicare nel progetto organizzativo le modalità di utilizzo al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato

rispetto del distanziamento fisico. Prevedere inoltre nelle vicinanze dei distributori l'apposizione di cartellonistica informativa sulle norme di igiene e la disponibilità di gel idroalcolico igienizzante;

- b) garantire la sorveglianza (modalità, tempistiche e numero di persone occupate, ecc.);
- c) aumentare gli spazi ricreativi già dedicati e favorire, compatibilmente con le condizioni meteo, intervalli all'esterno garantendo comunque distanziamento ed evitando assembramenti;
- d) creare dei percorsi per consentire la mobilità ordinata al fine di mantenere le opportune distanze di sicurezza.

3.2 Accesso: misure di contenimento del rischio

Misure di contenimento del rischio:

- a) allargare la fascia oraria di accesso degli studenti alla scuola;
- b) definire una modalità per gestire e filtrare l'accesso alla scuola dove comunque deve essere sempre garantito il distanziamento tra i presenti;
- c) utilizzare la mascherina secondo le indicazioni riportate al paragrafo "Misure di igiene e prevenzione" al punto "Dispositivi di protezione";
- d) favorire il distanziamento ed evitare assembramenti in ingresso; può rendersi necessario rendere disponibili tutte le vie di accesso e scaglionare gli accessi, tenendo conto anche degli studenti che usano il servizio di trasporto, nonché aumentare la sorveglianza degli studenti.
- e) per evitare gli assembramenti all'esterno nel momento dell'apertura della scuola, i cancelli possono essere aperti in anticipo rispetto all'orario di inizio delle lezioni;
- f) implementare la sorveglianza nelle varie zone della scuola;
- g) stabilire, laddove è possibile, entrate e uscite distinte, sensi unici di movimento per rendere più agevole il necessario distanziamento ed evitare incrocio di flussi di persone;
- h) negli spazi chiusi e aperti delle scuole si consiglia di introdurre una segnaletica orizzontale (vedi Allegato), indicante sia i percorsi che la distanza fra studenti, in modo tale da favorire l'accesso ordinato degli studenti e garantire nel contempo il distanziamento;
- i) evitare assembramenti in prossimità dei sistemi di rilevazione delle presenze;
- j) anticipare l'accesso del personale scolastico rispetto a quello degli studenti per garantire la necessaria sorveglianza sia negli spazi aperti che all'interno;
- k) prevedere strumenti di igienizzazione in ingresso e in punti strategici

3.3 Accesso da parte di soggetti terzi, prestatori di forniture e servizi

La gestione degli appalti endoaziendali deve essere regolamentata tenendo conto delle indicazioni previste dal Protocollo per la sicurezza sul lavoro vigente. In ogni caso chiunque acceda alla scuola lo può fare solo previo appuntamento.

3.4 Uso degli ascensori, degli spogliatoi e dei device

L'uso dell'ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporto di cose accompagnate; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o uno studente che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore. Si rinvia in particolare al Protocollo in materia definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento.

L'accesso agli spogliatoi è scaglionato e il numero di persone presenti all'interno dello spogliatoio è stabilito dal RSPP tenuto conto della metratura dello spazio. Il numero massimo di persone consentito nel locale deve essere affisso sulla porta e deve essere rigorosamente rispettato. Si accede allo spogliatoio dopo l'igienizzazione delle mani e indossando la mascherina che non può mai essere tolta.

E' possibile un uso promiscuo di telefoni, pc, tastiere, stampanti e qualunque altro device solo a fronte di

un'accurata igienizzazione prima e dopo l'uso.

3.5 Spostamenti interni alla scuola

Gli spostamenti interni alla scuola devono essere effettuati secondo indicazioni predefinite; è auspicabile l'adozione delle seguenti misure:

- a) evitare o ridurre al minimo lo stazionamento negli atri e nei corridoi;
- b) garantire la sorveglianza ai piani e lungo i corridoi;
- c) stabilire, laddove è possibile, sensi unici di movimento per rendere più agevole il necessario distanziamento altrimenti prevedere, ad esempio sulle scale mantenere la destra sia in salita che in discesa, in fila o con altre modalità individuate;
- d) prevedere una segnaletica chiara e visibile indicante i percorsi di marcia (vedi Allegato).

3.6 Studenti per gruppo/classe e aula e progetto organizzativo

Studenti per gruppo/classe e aula:

- a) l'attività didattica degli studenti ha luogo in gruppi/classe stabili, di composizione sempre uguale e nel numero definito in applicazione di quanto previsto dal punto successivo. Il gruppo/classe viene, di norma, seguito dagli stessi docenti e se è necessario sostituire i docenti del gruppo/classe perché assenti o per esigenze didattiche e/o organizzative, va mantenuta traccia di chi ha fatto la sostituzione. I genitori sono informati sulla composizione dei gruppi/classe e sul personale docente assegnato al rispettivo gruppo;
- b) per la definizione del numero di studenti per gruppo/classe che svolge l'attività in presenza si rimanda agli indici di funzionalità didattica previsti; in ogni caso, va prestata la massima attenzione al *layout* secondo quanto previsto al punto 2.4 lettera b).
- c) La predisposizione dello spazio all'interno dell'aula deve inoltre garantire un'adeguata visuale per seguire la lezione e tener conto dell'eventuale presenza di ausili per studenti con disabilità.
- d) Per esigenze didattiche e/o organizzative da disciplinare nel progetto organizzativo possono essere costituiti gruppi di studenti appartenenti a gruppi/classe diversi, alle seguenti condizioni:
 - deve essere privilegiato l'utilizzo dei locali più ampi;
 - gli studenti devono indossare sempre la mascherina chirurgica nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - il gruppo rimane stabile, per gran parte dell'anno scolastico o del periodo di attività prevista, mantenendo traccia dei componenti il gruppo;
 - l'attività è raccomandata per un tempo limitato, assicurando un'adeguata aerazione dello spazio utilizzato.
 - Il progetto organizzativo della scuola declina nel dettaglio i punti evidenziati nel presente documento.

3.7 Uso di aree esterne per svolgere attività e degli spazi comuni

- a) E' favorito il più possibile l'utilizzo degli spazi all'aperto rispetto alle aule pur nel rispetto del distanziamento previsto richiamato nei punti specifici evitando di creare assembramenti;
- b) l'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza;
- c) l'utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e dell'utilizzo delle mascherine;

3.8 Attività laboratoriali

Si ricorda che il d.lgs 81/08, all'articolo 2, comma 1, lettera a), equipara al lavoratore "l'allievo degli istituti di istruzione [...] e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, [...] limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione". Pertanto, oltre a quanto già previsto dal d.lgs. 81/08 per i lavoratori della scuola e per gli studenti equiparati, per alcuni indirizzi di studio (ad es. istituti professionali, istituti tecnici e formazione professionale e liceo coreutico), sia durante l'attività pratica/tirocinio, sia nel contesto di eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro, è necessario fare riferimento alle indicazioni e alle misure di prevenzione e protezione riportate nei protocolli di settore (ad es. ristorazione, acconciatori ed estetisti...).

Scuole e istituti formativi del secondo ciclo, tecniche e professionali e liceo coreutico devono organizzare le attività di laboratorio e di esercitazione pratica potenziando ad esempio l'attività extra-scolastica in realtà lavorative sicure. Si delineano di seguito alcune indicazioni, a titolo esemplificativo, sull'organizzazione delle attività laboratoriali:

- a) utilizzo da parte degli studenti del gel igienizzante sia in accesso (inizio lezione) che in uscita a fine lezione;
- b) devono essere, di norma, privilegiate attività in postazioni individuali garantendo, ove possibile, un distanziamento di almeno 1 metro fra le postazioni degli studenti in laboratorio, fatte salve le attività laboratoriali che, per la loro specificità, prevedono la vicinanza tra docente/studente o studente/studente;
- c) in tutti i casi in cui non sia possibile rispettare il distanziamento, sia in posizione statica che dinamica, è obbligatorio l'uso dei dispositivi delle vie respiratorie nel rispetto di quanto previsto al punto 2.2;
- d) per l'utilizzo dei DPI si rinvia alle indicazioni riportate tra le Misure di igiene e prevenzione al punto Dispositivi di protezione;
- e) garantire il rispetto del protocollo di aerazione dei laboratori;
- f) fatte salve le operazioni complesse in capo al personale tecnico, docente o con competenze specifiche, come esplicitato nel documento di valutazione dei rischi, la scuola fornisce agli studenti i prodotti igienizzanti per la pulizia della postazione a fine esercitazione, dando loro idonea formazione;

3.9 Attività di educazione motoria

Per le attività di educazione motoria e sportiva, qualora svolte all'aperto, il CTS non prevede l'uso dei dispositivi di protezione (mascherina) da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Per le stesse attività al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Nella palestre scolastiche è possibile svolgere attività motoria sportiva tenendo conto delle limitazioni previste sulla base del "colore" con cui vengono identificati i territori:

- a) **zone bianche:** sono possibili attività di squadra ma, in particolare al chiuso, devono essere privilegiate le attività individuali;
- b) **zone gialle e arancioni:** si raccomandano attività di tipo individuale.

L'utilizzo degli spogliatoi è possibile esclusivamente nelle zone dove sia consentito svolgere attività sportive all'interno di luoghi chiusi.

Per le misure di tutela specifiche per attività si rimanda alle linee guida per le attività sportive di base e l'attività motoria in genere attualmente in vigore.

3.10 Mensa

Ogni scuola deve identificare soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (mensa o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e

attraverso la fornitura del servizio mensa che può avvenire anche con il pasto in "lunch box"; se è necessario utilizzare gli spazi mensa a fini didattici:

- a) deve essere prevista un'areazione frequente degli ambienti, secondo quanto previsto dal Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro vigente, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi. Con gli studenti in posizione di staticità i tavoli sono disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione fra studenti di classi diverse a cui verranno destinati tavoli dedicati; il distanziamento potrà essere esteso ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio;
- b) devono essere favoriti orari scaglionati nella gestione dell'entrata e dell'uscita e laddove possibile, deve essere prevista una porta dedicata all'entrata e un'altra dedicata all'uscita e, se possibile, i locali destinati alla mensa devono essere dotati di adeguata segnaletica anche orizzontale;
- c) è possibile prevedere la consumazione del pasto distribuita su più turni stabilendo un afflusso medio per ogni fascia oraria in base agli orari scolastici;
- d) è necessario lavare le mani con acqua e sapone neutro prima e dopo l'ingresso nella mensa prevedendo anche la disinfezione con gel idroalcolico;
- e) è necessario procedere alla sanificazione del tavolo tra un turno e l'altro;
- f) deve essere garantito, nel momento di accesso alla mensa, il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro e di tutte le altre misure di igiene e prevenzione previste;
- g) non è consentito consumare nei locali dedicati alla refezione pasti portati da casa;
- h) il docente, se previsto, consuma il pasto unitamente agli studenti del proprio gruppo/classe nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
- i) è necessario aggiornare, da parte dell'impresa, il piano di autocontrollo Haccp per il servizio di preparazione e erogazione dei pasti nel rispetto delle indicazioni dell'autorità sanitaria connesse all'emergenza Covid-19.
- j) Per quanto qui non disciplinato si rinvia in particolare alle disposizioni della Provincia in materia di ristorazione durante la pandemia.

3.11 Servizi igienici

- a) Evitare gli assembramenti nei pressi e nei locali dedicati ai servizi igienici;
- b) implementare l'aerazione dei locali; in tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere aperte, compatibilmente con le condizioni climatiche; se privi di finestre, gli estrattori d'aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di apertura del servizio;
- c) effettuare una frequente pulizia e igienizzazione dei servizi igienici, in particolare dopo gli intervalli;
- d) prevedere uno specifico cronoprogramma per la sanificazione dei servizi igienici;
- e) dotare i servizi igienici di cartellonistica idonea sulle misure di sicurezza;
- f) garantire la presenza nei servizi igienici di dispenser igienizzanti a base di soluzione idroalcolica;
- g) dotare i servizi igienici di contenitori con coperchio a pedale e sacchi monouso con chiusura a nastro;
- h) ove possibile, prevedere servizi igienici riservati all'utenza esterna;
- i) in merito alla pulizia dei servizi igienici si rinvia a ulteriori previsioni contenute nel Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro in vigore.

3.12 Modalità per lo svolgimento di esami di vario tipo

In riferimento a detto punto si rinvia agli specifici Protocolli approvati con ordinanze del presidente della Provincia autonoma di Trento in materia di Esami di Stato e Esami di qualifica e diploma della formazione professionale.

3.13 Disposizioni particolari per studenti con disabilità certificata, ai fini dell'inclusione scolastica (legge 104/1992).

Oltre alle misure di tutela previste dagli altri punti di queste linee di indirizzo, per gli studenti con disabilità certificata si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto delle attività definite nel piano educativo individualizzato (PEI) adottato:

- a) nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli studenti con disabilità certificata deve essere pianificata anche in riferimento alla tipologia di disabilità e alle risorse professionali specificatamente dedicate, tenendo conto in particolare degli aspetti di supporto psicologico e relazionale dello studente che sono gestiti caso per caso con attenzione alla disabilità dello stesso e alle modalità di accoglienza ed erogazione del servizio organizzate dalla scuola. L'attività comunque deve essere programmata e proporzionata in base agli spazi disponibili e al personale a disposizione;
- b) gli studenti con forme di disabilità certificata non compatibile con l'uso continuativo della mascherina sono esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi delle vie respiratorie;
- c) si consiglia, valutando le specifiche situazioni di disabilità e di distanziamento nonché le ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dello studente o dal medico, l'utilizzo per il personale di ulteriori dispositivi quali ad esempio: guanti in nitrile, dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, filtrante facciale FFP2 senza valvola. In questo caso per lo studente è incrementato il lavaggio delle mani e anche l'uso di gel igienizzante sulle mani dello stesso e, ove opportuno, la detersione frequente del volto e nelle attività con il gruppo/classe è previsto un distanziamento maggiore ed è raccomandato di rafforzare le misure di igiene;
- d) favorire il lavaggio frequente della mani e l'uso di gel igienizzante;
- e) le attività di inclusione e socializzazione garantendo un puntuale tracciamento in caso di attività con gruppi di studenti diversi dal proprio gruppo classe abituale;
- f) a fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni dell'istituzione scolastica e formativa utilizzate per le varie attività e spostamenti degli studenti;
- g) se lo studente con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al momento dell'accesso nell'istituzione scolastica e formativa si procede alla disinfezione delle parti sensibili e in particolare dei braccioli.

3.14 Uscita da scuola

Sono evitati affollamenti su corridoi, scale o in corrispondenza delle uscite e sono minimizzati incroci di flussi di studenti appartenenti a classi diverse, valutando anche al bisogno l'utilizzo delle uscite di emergenza. E' raccomandata l'ordinata regolamentazione dei momenti di uscita dall'edificio scolastico al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento.

3.15 Uscite didattiche e viaggi istruzione

E' possibile effettuare uscite didattiche e viaggi d'istruzione nei territori classificati come zone bianche purchè si permanga in zone del medesimo colore bianco.

In caso di viaggi di istruzione all'estero si rinvia al rispetto delle disposizioni nazionali riguardanti gli spostamenti da e per paesi esteri.

Lo svolgimento di dette attività potrà essere concesso nel rispetto delle norme specifiche dei protocolli che disciplinano gli specifici settori. (visite musei, uso mezzi di trasporto, ecc.).

CARTELLO	POSIZIONE
Prescrizioni generali di sicurezza e contatti utili	 ad ogni piano
Modalità di accesso al timbratore	 in prossimità del timbratore
Modalità di utilizzo dell'ascensore (max 2 persone)	 davanti all'ascensore a tutti i piani se l'ascensore consente il distanziamento
Modalità di utilizzo dell'ascensore	 davanti all'ascensore a tutti i piani
Modalità di utilizzo delle scale	 ad ogni pianerottolo di piano
Numero massimo persone	 nelle zone accoglienza, spogliatoi, uffici e sale riunioni

CARTELLO	POSIZIONE
Come lavarsi le mani	 in prossimità dei servizi igienici NB – Dovrebbero già essere presenti
Obbligo di disinfettarsi le mani	 vicino a computer, stampanti, fotocopiatori, timbratori, che sono utilizzati da più persone
Come disinfettarsi la mani	 vicino al gel igienizzante
Arieggiare i locali	 in tutti i locali
Modalità di fruizione distributori automatici	 all'ingresso delle aree caffè ove presenti
Obbligo distanza di sicurezza Obbligo utilizzo mascherina Divieto di assembramento	 ingressi, corridoi, saloni e zone di passaggio

COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE



Durata dell'intera procedura: 40 – 60 secondi



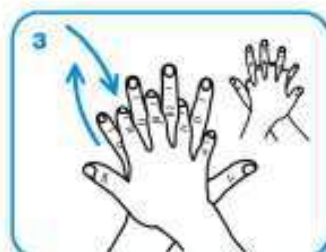
Bagna le mani con l'acqua



Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



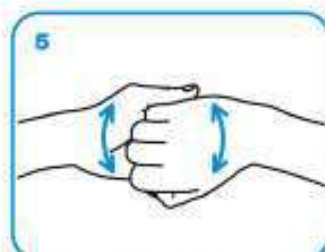
Friziona le mani palmo contro palmo



Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



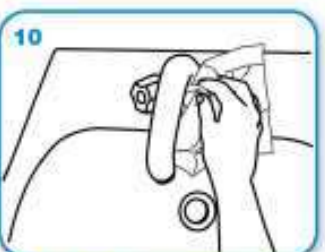
Frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita strette tra loro nel palmo opposto e viceversa



Risciacqua le mani con l'acqua



Asciuga accuratamente con una salvietta monouso



Usa la salvietta per chiudere il rubinetto



Una volta asciutte, le tue mani sono sicure

COME DISINFETTARSI LE MANI CON IL GEL IDROALCOLICO



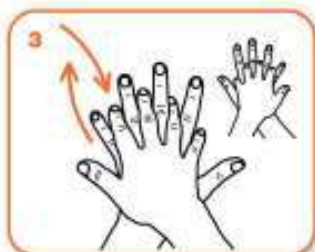
Durata dell'intera procedura: **20 – 30 secondi**



Versa nel palmo della mano una quantità di gel idroalcolico sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



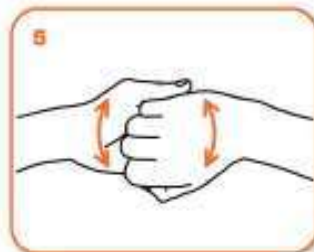
Friziona le mani palmo contro palmo



Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



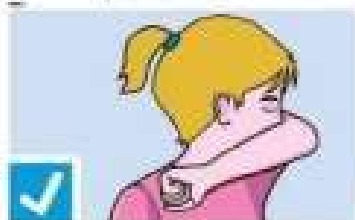
Frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



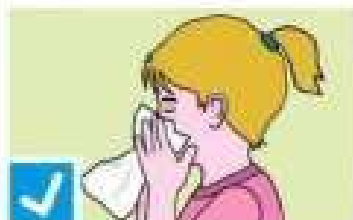
Una volta asciutte, le tue mani sono sicure

Norme di comportamento quando si starnutisce

In linea di principio, si dovrebbe tossire o starnutire nell'incavo del braccio o in un fazzoletto, mantenere la distanza necessaria e allontanarsi dalle altre persone.



Usare un fazzoletto di carta per soffiarsi il naso, che deve essere smaltito subito dopo l'uso.



Non lasciare i fazzoletti usati in giro e non gettarli per terra. Non mettere il fazzoletto nei pantaloni, nella tasca della giacca, nella borsa, ecc.



Mettere i fazzoletti usati in un cestino della spazzatura chiudibile a chiave: il sacchetto di plastica sarà smaltito con i normali rifiuti domestici.



Lavarsi le mani frequentemente quando si ha il raffreddore.

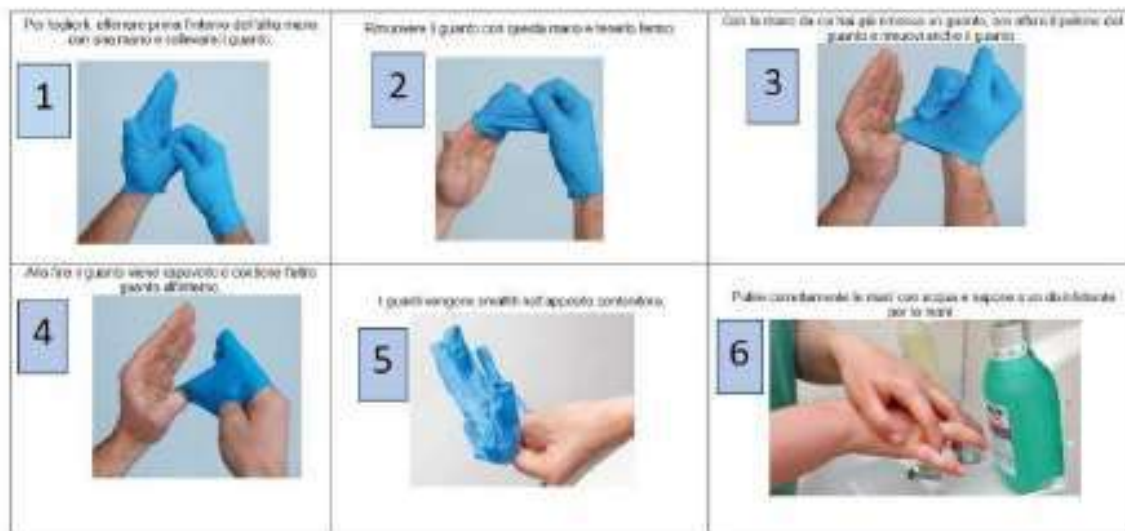


L'uso corretto dei guanti monouso

Indossare i guanti NON è un sostituto della disinfezione igienica delle mani!

I guanti monouso non devono essere indossati durante l'intero periodo di servizio. Devono essere indossati principalmente nelle seguenti situazioni e poi smaltiti correttamente.

- ✓ in caso di contaminazione prevedibile con escrezioni corporee, secrezioni ed escrementi, ad esempio nel trattamento di ferite, nel cambio dei pannolini, nel soffiare il naso o nell'aiutare i bambini ad andare in bagno
- ✓ nello smaltimento di secrezioni, escrementi o vomito.



Come si indossano le mascherine



Step 1:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina.



Step 2:

Controlla che la mascherina non sia rotta o che abbia buchi.



Step 3:

Distendi la mascherina e tieni la parte più rigida in alto e la parte colorata verso l'esterno.



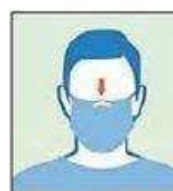
Step 4:

Tieni la mascherina per gli elastici e agganciali dietro le orecchie.



Step 5:

Assicurati che la mascherina copra il naso e la bocca e che aderisca bene al viso e sotto il mento.



Step 6:

Sagoma bene il bordo superiore lungo i lati del naso verso le guance.

Come si tolgono le mascherine



Step 1:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina.



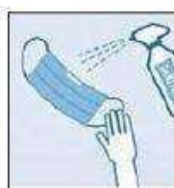
Step 2:

Evita di toccare la mascherina che potrebbe essere contaminata.



Step 3:

Tieni la mascherina per gli elastici sui bordi e sganciali da dietro le orecchie.



Step 4:

Sanifica la mascherina spruzzandola con una soluzione alcolica se devi riutilizzarla.



Step 5:

Getta la mascherina nel cestino dei rifiuti se è danneggiata o se ne usi una nuova. Non disperderla nell'ambiente.



Step 6:

Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone dopo aver toccato la mascherina.

La corretta gestione della maschera FFP2 senza valvola

È importante che vengano rispettate le seguenti misure igieniche:

- ✓ la maschera deve essere indossata correttamente (vedi illustrazioni) o per chi porta gli occhiali: prima la maschera, poi gli occhiali
- ✓ evitare di toccare o spostare la maschera mentre è indossata
- ✓ sostituire la maschera se è sporca o umida (aria respirabile) se possibile, non toccare l'esterno quando si toglie la maschera
- ✓ disinfettare la maschera secondo le istruzioni o smaltirla correttamente

Lavarsi le mani con acqua e sapone o un disinfettante per le mani. Apri e spiega la maschera. 1 	Usa un dito per perforare il clip per naso. Metti il mento nella mascherina e mettilo sopra la bocca e il naso. 2 	Tieni la maschera con una mano; con l'altra mano tirare l'elastico e infilarlo sopra la testa e posizionarlo sul collo. 3 
Posiziona l'angolo superiore sopra le orecchie. Se necessario, stringere le lacinie e regolare la testina posteriormente (se disponibile). 4 	Usa entrambi gli indici per adattare la clip nasale alla forma del naso. L'uso non deve essere usato attraverso le suture esistenti, ma attraverso la funzione di filo della sostanza. 5 	Controllare la tenuta della maschera regolando necessariamente se vi sono perdite (nona occasione oportuna). 6 